

allegato n. 1

COMUNE DI CUNEO
Settore Gestione del Territorio

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO
E DEGLI ALTRI SERVIZI CONNESSI COMPRESA LA
FORNITURA DEL COMBUSTIBILE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Cuneo li, 13 aprile 2007

IL PROGETTISTA
(P.I. Dario VOLA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dirigente del settore gestione del territorio
(dott. Ing. Luciano MONACO)

PARTE PRIMA

Art. 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione ufficiale: **COMUNE DI CUNEO**
Indirizzo postale: **Via Roma n. 28**
Città: **12100 – CUNEO - ITALIA**
Punti di contatto: **Ufficio Consumi Energetici**
Referente: **P.I. Vola Dario**
Telefono: **0171 444437**
Fax: **0171 444436**
Posta elettronica: **dario.vola@comune.cuneo.it**
Profilo committente(URL): **www.comune.cuneo.it**

Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esercizio del servizio riscaldamento e degli altri servizi connessi, compresa la fornitura del combustibile, dei fabbricati comunali di seguito elencati per un periodo di sette anni. Nell'appalto viene inserita, sempre per lo stesso periodo di tempo, la gestione di un impianto di cogenerazione ubicato presso la zona sportiva del Parco della Gioventù e la trasformazione di n. 4 centrali termiche, ubicate in fabbricati compresi nell'elenco, da gasolio a gas metano.

In linea di massima, il tutto verrà evidenziato negli articoli successivi, alla ditta appaltatrice è richiesta:

1. Elaborati grafici progettuali;
2. la fornitura del combustibile per tutti i fabbricati compresi nell'elenco ad eccezione di quello consumato dall'impianto di cogenerazione;
3. la conduzione degli impianti;
4. la fornitura e posa in opera del sistema telematico di gestione per gli impianti non ancora serviti da tale sistema;
5. la fornitura e posa in opera dei misuratori di energia termica per tutti gli impianti dati in gestione e compresi nell'elenco;
6. la manutenzione delle centrali termiche, degli impianti di distribuzione del calore, degli impianti di trattamento dell'aria e rinfrescamento estivo, del sistema telematico di gestione e dei misuratori di energia termica.
7. la conduzione e manutenzione dell'impianto di cogenerazione posizionato presso la zona sportiva del Parco della Gioventù.
8. la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica degli edifici.

Le operazioni inerenti l'impostazione degli orari di riscaldamento nei vari fabbricati, con i valori delle temperature desiderate, e le impostazioni dei dati sui regolatori climatici posizionati nelle centrali termiche verranno eseguite direttamente dall'ufficio tecnico del Comune. Tali operazioni potranno e dovranno essere eseguite dalla ditta appaltatrice solamente in caso di richiesta da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Per il servizio menzionato il Comune pagherà alla ditta appaltatrice l'energia termica consumata dagli edifici e contabilizzata dai misuratori di energia termica. Il valore dell'energia (misurata in kW·h) varierà in funzione del tipo di combustibile usato per i vari fabbricati. Il valore del kW·h comprenderà la fornitura del combustibile e tutti gli altri servizi ed investimenti, sopra citati, richiesti alla ditta appaltatrice.

Pertanto l'importo relativo agli investimenti richiesti alla ditta appaltatrice verrà liquidato nel corso dei sette anni di gestione tramite la liquidazione delle varie rate relative alla "gestione calore".

Tutte le forniture richieste alla ditta appaltatrice rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale alla conclusione dell'appalto.

L'appalto è riferito ai seguenti fabbricati comunali (sono evidenziati con l'asterisco i fabbricati per i quali risulta necessario provvedere alla fornitura e posa in opera del sistema telematico di gestione):

1	Ex asilo nido	Via Lesegno 5 Borgo S. Giuseppe
2	Asilo nido	Via B. Tornaforte
3	Asilo nido	Via Silvio Pellico
4	Biblioteca civica	Via Cacciatori delle Alpi 9
5	Campi calcio	Via Tetto Cavallo
6	Palazzo Comunale	Via Roma 28
7	Palazzo S. Giovanni	Via Roma 4
8	Tribunale	Piazza Galimberti 3
9	Scuola elementare	Via Valle Maira 134 Confreria
10	Scuola elementare	Via Monea Oltregesso – Roata Canale
11	Scuola elementare	Corso Soleri
12	Scuola elementare	Via S. Cristoforo – Borgo S. Giuseppe
13	Scuola elementare	Viale Angeli
14	Scuola elementare	P.le della Battaglia Mad. Olmo
15	Scuola elementare	Via Don Basso – Roata Rossi
16	Scuola elementare	Largo Bellino 2
17	Scuola elementare	Corso Galileo Ferraris
18	Scuola elementare	Via Cappa 20 – Mad. Delle Grazie
19	Scuola elementare	Via della Battaglia 241 – Passatore
20	Scuola elementare	Via Aisone 1 – S. Rocco C.
21	Scuola elementare	Via Gauteri 18 Spinetta
22	Scuola elementare	Via dell'Abbazia 2 loc. tà S. Benigno
23	Scuola elementare	Via Racot 2 loc. tà S. Pietro del Gallo
24	Scuola elementare	Via S. Pio loc. tà Cerialdo
25	Scuola elementare	Via Castelletto Stura loc. tà Bombonina
26	Istituto Lattes	Via Bonelli 5
27	Ludoteca	Via Bassignano
28	Scuola materna	Via T. Dotta Rosso 22
29	Scuola materna	Via Cittadella – Cerialdo
30	Scuola materna	Via Arnaud 16
31	Scuola materna	Viale Angeli 29 bis
32	Scuola materna	Via XXVIII Aprile
33	Scuola materna	Via Monea Oltregesso Roata Canale
34	Scuola materna ed elementare	Via Pollino 7 – Ronchi
35	Scuola materna	Via Rostagni 25
36	Scuola materna	Via dell'Abbazia loc. tà S. Benigno
37	Scuola materna	loc. tà Bombonina
38	Scuola materna	loc. tà Confreria
39	Scuola Media 2 e Magistrali	Via Bersezio 33
40	Scuola media n. 3	Via Sombbrero 14
41	Scuola media	Via Rocca de Balbi 15 – Borgo S. Giuseppe
42	Scuola media	Via della Battaglia 2 – Mad. Olmo
43	Scuola media n. 1	Via Barbaroux 7
44	Stadio Paschiero	Corso Monviso 21
45	Fabbricato Riec 1	Via San Damiano Macra – Confreria
46	Fabbricato Riec 2	Via S. Damiano Macra – Confreria
47	Spogliatoi cantonieri *	loc. tà Roata Rossi
48	Serre Comunali*	Via della Pieve 4
49	Teatro Toselli *	Via Teatro Toselli 9
50	Museo e San Francesco *	Via S. Maria
51	Sed *	Piazza Virginio 9
52	Scuola Amministrazione Aziendale*	Via S. Croce 6

53	Palazzo dello Sport*	Corso de Gasperi
54	Padiglione dello sport *	Via Bongiovanni 16
55	Campo sportivo scolastico *	Corso Francia30
56	Campo calcio S. Rocco C.*	Via S. Maurizio S. Rocco
57	Ex Bagni Municipali*	Via V. Amedeo 20
58	Albergo Diurno*	Piazza Seminario
59	Ex Scuola elementare *	Via Bertano
60	Campi calcio Mad. Olmo *	Via della Battaglia Mad . Olmo
61	Campi calcio Passatore*	Via della Battaglia Passatore
62	Canile *	Via Torino 78 Mad. Olmo
63	Cimitero Urbano*	Via Cimitero 29
64	Università *	Corso Kennedy
65	Ex Eca *	Via Fratelli Ramorino
66	Campo calcio*	Mad. Delle Grazie
67	Casetta Foro Boario*	Piazza Foro Boario
68	Magazzino economato*	Via Bertolino 16
69	Campo calcio Confreria *	Via Valle Maira Confreria
70	Centro Documentazione Territoriale	Largo Barale
71	Campo Calcio Cerialdo *	Via Alessi Cerialdo
72	Università – Facoltà di Agraria *	Piazza Torino 3
73	Sport Area *	Via G.Mereu 28 Borgo S. Giuseppe
74	Cond. Giotto*	Via Giotto 1
75	Campi calcio Donatello*	Via Bertolino
76	Centro anziani *	Via Crissolo Mad. Olmo
77	Centro anziani*	Via S. Pio X Cerialdo
78	Centro Incontro *	Via Valle Maira 144 Confreria
79	Ex Chiesa S. Chiara*	Via Savigliano 21
80	Centro commerciale Cuneo 2 *	Via Teresio Cavallo 7
81	centro anziani Cuneo 2 *	Via Teresio Cavallo 9
82	Ex Chiesa Annunziata *	Via Amedeo Rossi ang. Via Dronero
83	Condominio Via Busca *	Via Busca 10
84	Campo calcio Roata Rossi*	Via Don Borsotto Roata Rossi
85	Fabbricato S. Sebastiano *	Piazzetta del Teatro
86	scuola materna “Galimberti” *	Via Sobrero
87	alloggio custode Palazzo dello Sport *	Corso De Gasperi – S. Rocco C.
88	magazzino edilizia*	Via Savona
89	Santuario Angeli *	Viale Angeli 1
90	Giudici di Pace *	Via Bassignano

Categoria del servizio: 27

Art. 3. DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto è di sette anni con decorrenza dal 1 ottobre 2008 al 30 settembre 2015.

Il periodo di riscaldamento, per ogni stagione invernale, viene stabilito indicativamente dal 1 ottobre al 10 maggio. Rimane comunque compresa la conduzione e gestione (compresi i combustibili necessari) durante tutto l'anno degli impianti con produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione estiva.

Art. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto ammonta a:

FORNITURA DEL COMBUSTIBILE:

IMPORTO ANNUO (I.V.A. esclusa)

€.

1.248.479,72

CONDUZIONE E MANUTENZIONE:

IMPORTO ANNUO (I.V.A. esclusa) €. 241.700,55
(di cui Euro 2.700,00 per oneri di sicurezza)

AMMORTAMENTO ANNUO PER ISTALLAZIONE MISURATORI DI ENERGIA TERMICA E SISTEMA TELEMATICO DI GESTIONE

IMPORTO ANNUO (I.V.A. esclusa) €. 66.650,00
(di cui Euro 1.100,00 per oneri di sicurezza)

TOTALE ANNUO I.V.A. esclusa €. **1.556.830,27**

TOTALE PER I SETTE ANNI DI APPALTO € **10.897.811,89**

Art. 5. SUBAPPALTO

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto.

Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Per quanto riguarda il subappalto si applica l'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Nell'ambito dei lavori è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, il subappalto dei lavori di manutenzione straordinaria e degli interventi relativi all'installazione dei misuratori di energia termica e del sistema telematico di gestione.

E' vietato il subappalto della figura del "terzo responsabile".

L'importo complessivo dei lavori subappaltati dovrà comunque rimanere contenuto entro il limite di legge, di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

La/le eventuali ditte subappaltatrici dovranno:

9. nel caso l'importo del subappalto sia superiore a 150.000 euro: possedere attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, ai sensi del D.P.R. 34/2000, per Categoria e Classifica del lavoro oggetto del subappalto;
10. nel caso l'importo del subappalto sia inferiore a 150.000 euro: possedere i requisiti previsti dall'art. 28 del D.P.R. 34/2000;
11. essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 68/99 (diritto al lavoro dei disabili) e non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui: all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. ; all'art. 9, c. 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001;
12. prima dell'inizio delle lavorazioni presentare la documentazione di avvenuta denuncia dell'inizio del lavoro agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
13. essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività correlate al lavoro oggetto del subappalto;

I soggetti offerenti che intendono avvalersi della facoltà di subappaltare dovranno dichiarare in sede di gara la parte dell'appalto che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Qualora il subappaltatore sia impresa stabilita in altri Stati aderenti all'Unione Europea, dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

Art. 6. PRESCRIZIONE TECNICHE

Il "riscaldamento" comprende la fornitura di calore, con gli orari e le temperature impostate dall'Ufficio Tecnico Comunale, nei locali degli edifici oggetto del presente appalto ed affidati alla ditta in gestione,

Tale servizio comprende altresì (per quanto riguarda la stagione estiva) l'eventuale produzione dell'acqua calda sanitaria a mezzo boiler o scambiatori rapidi a piastra e la conduzione e manutenzione di tutti gli impianti di climatizzazione estiva presenti negli edifici compresi nell'elenco.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare qualche impianto per intero od in parte, installare caldaie od altre apparecchiature speciale e portare tutte le variazioni che crederà necessarie od utili nell'interesse dell'igiene, del buon andamento del servizio e del risparmio energetico.

La ditta non potrà invece, per nessun motivo, apportare modifiche di qualunque genere agli impianti, né manomettere gli impianti ed apparecchiature elettriche, di regolazione e di sicurezza. Qualora ritenesse necessaria qualche modifica dovrà farne richiesta all'Amministrazione Comunale che deciderà in merito all'eventuale concessione.

Si intende che ciascuna ditta, per il fatto stesso di aver aderito all'appalto, ben conosce in ogni parte gli impianti, i generatori di calore, i serbatoi, i gruppi frigoriferi ecc. e tutte le apparecchiature inerenti gli impianti di riscaldamento, di trattamento dell'aria e di rinfrescamento estivo installati negli edifici. Pertanto, preso atto dello stato in cui si trovano i vari componenti degli impianti, non potrà giustificare eventuali inosservanze del presente capitolato con il difetto o il particolare stato di usura dei medesimi.

L'accensione degli impianti all'inizio di ogni stagione invernale potrà essere preceduto, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, da una prova onde verificare la funzionalità di tutti i componenti degli impianti. In questo caso la ditta appaltatrice sarà obbligata a mettere a disposizione del Comune le forniture e la prestazione di personale specializzato per il suo regolare svolgimento senza, per questo, richiedere dei compensi.

Resta inteso che, anche in assenza della sopra citata prova, la ditta appaltatrice è obbligata a garantire in qualsiasi momento il perfetto stato di efficienza degli impianti. Pertanto nel momento dell'effettiva necessità di attivarli, qualora si riscontrassero delle anomalie nel loro funzionamento, la ditta incorrerà nelle penalità previste dal capitolato.

La ditta appaltatrice dovrà istituire, nell'ambito del Comune di Cuneo, un ufficio di direzione del servizio tramite il quale il personale dell'ufficio tecnico comunale ed i responsabili dei vari edifici e strutture sportive potranno avere un immediato contatto in caso di necessità. Tale ufficio dovrà essere tenuto costantemente aperto, con relativo personale dipendente, nel periodo di attività dei fabbricati avuti in gestione.

La ditta appaltatrice dovrà comunque garantire il servizio oggetto dell'appalto 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno (pertanto tutti i giorni lavorativi e festivi) e, al fine di garantire questo servizio, oltre che trasmettere all'ufficio tecnico comunale le indicazioni relative al proprio ufficio incaricato della direzione del servizio dovrà comunicare il nominativo del tecnico reperibile, con il suo numero di telefono (cellulare) al quale potersi rivolgere al di fuori dell'orario d'ufficio.

Art. 7. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Le prestazioni previste nel presente appalto sono:

- a. la fornitura dei combustibili;**
- b. la conduzione degli impianti;**
- c. la manutenzione delle centrali termiche, degli impianti di distribuzione del calore, degli impianti di trattamento dell'aria, dei gruppi frigoriferi, del sistema telematico di gestione e dei misuratori di energia termica;**
- d. la fornitura e posa in opera di un sistema telematico di gestione per gli impianti che ne sono ancora sprovvisti;**
- e. la fornitura dei misuratori di energia termica per tutti gli impianti;**
- f. la conduzione e manutenzione impianto di cogenerazione**
- g. la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica;ù**

7.1. FORNITURA DEI COMBUSTIBILI

La ditta appaltatrice dovrà fornire in sito i combustibili di qualsiasi tipo occorrenti per il funzionamento di tutti gli impianti compresi nell'elenco in modo da assicurare il servizio riscaldamento. Per

le centrali termiche alimentate a gas metano la ditta aggiudicataria si farà carico direttamente dall'approvvigionamento del combustibile, provvedendo alla fornitura presso la ENI S.p.A. o altra ditta presente sul mercato.

La società erogatrice del gas, a seguito della voltura dei contatori, fatturerà i consumi direttamente alla ditta aggiudicataria dell'appalto che provvederà alla liquidazione delle varie fatture. Sono da ritenersi a carico della ditta anche gli oneri fiscali sul combustibile, le imposte, le quote fisse ed ogni altro onere che verrà applicato.

Si evidenzia che la fornitura del gas metano per l'alimentazione dell'impianto di cogenerazione è a carico dell'Amministrazione Comunale.

Se nel corso dell'appalto l'Amministrazione comunale ritenesse di trasformare delle centrali termiche da gasolio a gas metano il prezzo unitario del Kw·h cambierà, uniformandosi al prezzo unitario corrisposto per i Kw·h consumati nei fabbricati già funzionanti a metano. Allo stesso modo il prezzo unitario del Kw·h varierà nel caso l'impianto dovesse allacciarsi alla futura rete del teleriscaldamento così come specificato nel successivo art. 11. (determinazione del corrispettivo).

La ditta è tenuta alla piena osservanza delle norme vigenti, o che verranno emesse nel corso dell'appalto, in materia di fornitura ed uso di combustibili, di corretta conduzione dei fuochi e di emissioni nell'atmosfera, rendendosi di ciò totalmente responsabile.

La ditta è tenuta a rilasciare dichiarazioni, certificazioni e documentazioni che potranno essere richieste dagli organi competenti in materia di combustibili ed emissioni.

In nessun caso la ditta potrà sottrarsi all'obbligo di garantire il riscaldamento per eventuali difficoltà di rifornimento dei combustibili.

Il Comune si riserva la facoltà di far prelevare campioni di combustibile fornito e di sottoporli a controlli da parte di laboratori di propria fiducia. A tale scopo i rifornimenti presso le varie centrali termiche dovranno essere notificati (quantità, qualità, data e ora di consegna) a mezzo fax all'ufficio tecnico del Comune con preavviso di 24 ore. Copia delle bolle di accompagnamento merci, relative ai rifornimenti in parola, dovranno essere inoltrate a mezzo fax, senza ritardo, all'Amministrazione Comunale.

Al termine del contratto i serbatoi dovranno essere rilasciati completamente vuoti asportando tutti i residui di gasolio, i sedimenti e i depositi melmosi. Nel caso di eventuale trasformazione a gas metano la ditta sarà tenuta a provvedere allo sgombero del combustibile contenuto nel serbatoio onde consentire i lavori di trasformazione. La ditta appaltatrice è impegnata a rilevare dalla ditta cessante (o dal Comune per gli impianti attualmente gestiti direttamente dallo stesso) le giacenze eventuali, rilevate in contraddittorio, risultanti dalla conduzione precedente al prezzo ufficiale praticato alla data del nuovo affidamento nella Provincia di Cuneo.

7.2. CONDUZIONE

La conduzione consiste nella visita delle centrali termiche da parte di personale dotato di idoneo patentino (legge 615 del 13/07/1966, D.P.R. n. 1391 del 22/12/1970 ed eventuali altre leggi o normativi riguardanti la conduzione degli impianti) finalizzata a verificare la piena funzionalità di tutte le sue apparecchiature.

L'adozione del sistema telematico di gestione, per il controllo a distanza delle centrali termiche, non solleva la ditta dall'obbligo della visita che dovrà essere almeno settimanale (salvo altre disposizioni previste da regolamenti o leggi) nel periodo di accensione degli impianti.

La conduzione dovrà essere eseguita rispettando tutte le indicazioni e incombenze previste dalle leggi e normative vigenti in materia (legge n. 615 del 13.07.1966, legge n. 10 del 9 gennaio 1991, D.P.R. n. 412 del 26.08.1993, D.P.R. 551 del 21.12.1999, D.M. n.74 del 12.04.1996, norme UNI 9317, DLgs 192/05, DLgs 311/06, D.M. 01.12.75 ecc.), o che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto.

La ditta dovrà garantire la reperibilità di un tecnico qualificato 24 ore al giorno tutti i giorni dell'anno, compresi i giorni prefestivi e festivi, al fine di offrire un pronto intervento in caso di difettoso funzionamento di qualche impianto. Dovrà pertanto comunicare settimanalmente all'amministrazione comunale il nominativo del tecnico reperibile, con il suo numero di telefono, al quale l'ufficio tecnico od il responsabile dei vari edifici e impianti potranno rivolgersi per qualsiasi necessità riguardante il funzionamento degli impianti in orario diverso da quello dell'ufficio.

Si precisa che con l'assegnazione alla ditta appaltatrice della responsabilità relativa alla conduzione e alla manutenzione degli impianti termici si delega la stessa a ricoprire la figura del "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", così come previsto dal D.P.R. 412 del 26.08.1993.

7.3. MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione del calore, delle centrali termiche, degli impianti di trattamento aria, dei gruppi frigoriferi, di tutti gli impianti di rinfrescamento presenti negli edifici, del sistema telematico di gestione, dei misuratori di energia termica ecc. è totalmente a carico della ditta appaltatrice.

Per "manutenzione ordinaria degli impianti termici" si intendono tutte le operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.

Per "manutenzione straordinaria degli impianti termici" tutti gli interventi atti a ricondurre il funzionamento degli impianti a quello previsto dai progetti e/o dalle normative vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisioni o sostituzioni di apparecchi o componenti degli impianti termici;

La manutenzione pertanto comprende tutte le operazioni, inerenti i lavori e le forniture, necessarie per il mantenimento delle centrali termiche, degli impianti di trattamento dell'aria, degli impianti di condizionamento e rinfrescamento estivo, dei gruppi frigoriferi, delle reti di distribuzione del calore ecc. in perfetto stato di efficienza e dovrà essere eseguita seguendo le indicazioni delle case costruttrici delle varie apparecchiature facenti parte degli impianti e, in assenza di queste indicazioni, facendo riferimento alle indicazioni delle norme UNI e CEI che trattano la materia in questione. In particolare la ditta appaltatrice dovrà prestare particolare attenzione alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 412 del 26.08.1993, nel D.M. n. 74 del 12.04.1996, nel D.P.R. n. 551 del 21.12.1999, nei DLgs n. 192/05 e n. 311/06, nel D.P.R. n. 147 del 15.02.2006 e nel D.M. 01.12.1975 e successivi aggiornamenti.

In particolare sono compresi nella manutenzione i seguenti oneri:

14. interventi periodici preventivi, eseguiti da personale specializzato, finalizzati ad accertare lo stato di conservazione di tutte le apparecchiature facenti parte delle centrali termiche ed impianti di distribuzione del calore.
15. manutenzione, riparazione ed eventualmente sostituzione (nel caso fosse impossibile la riparazione) di tutte le apparecchiature delle centrali termiche e degli impianti di distribuzione del calore. Per apparecchiatura si intende sia la semplice valvola di sfiato, sia il bruciatore completo di qualsiasi portata. Rimane a carico dell'amministrazione comunale solamente la sostituzione delle caldaie.
16. manutenzione, riparazione ed eventualmente sostituzione del sistema di telegestione in tutte le sue componenti: postazione centrale di supervisione, postazione secondaria di supervisione, postazione periferiche di regolazione e controllo.
17. manutenzione, riparazione ed eventualmente sostituzione dei misuratori di energia termica.
18. manutenzione, riparazione ed eventualmente sostituzione di tutte le linee elettriche e quadri elettrici delle centrali termiche rispettando le normative vigenti in materia ed in particolare le norme C.E.I.
19. 6) manutenzione ed eventualmente sostituzione, in caso di difettoso funzionamento o per scadenza dei relativi certificati di omologazione, delle apparecchiature di regolazione, controllo e sicurezza, delle caldaie e dei bruciatori rispettando le indicazioni del D.M. 01.12.75, Decreto 29.02.1988 ed eventuali successivi aggiornamenti.
20. pulizia periodica con sostituzione almeno annuale o seconda necessità dei filtri delle macchine di trattamento aria (gruppi termoventilanti) e dei ventilconvettori i modo che sia garantita sempre la loro perfetta funzionalità oltre, naturalmente, la buona qualità dell'aria filtrata immessa negli ambienti.
21. manutenzione e sostituzione di tutti i componenti dei gruppi termoventilanti (motori elettrici, cinghie, umidificatori ecc) nel caso si verificasse difettoso funzionamento degli stessi non riparabile;

22. manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi frigoriferi (D.P.R. 147 del 15.02.2006) e di tutti gli impianti di rinfrescamento e condizionamento presenti nei fabbricati dati in gestione;
23. manutenzione, pulizia, riparazione ed eventualmente sostituzione dei ventilconvettori, aerotermi e scambiatori di calore.
24. accurata pulizia delle caldaie, dei canali di raccordo delle caldaie ai camini, dei camini. Inoltre la ditta dovrà provvedere alla sostituzione e ripristino degli sportelli antiscoppio, alla pulizia dei locali caldaia e delle scale di accesso.
25. ispezione e controllo delle cisterne con sostituzione delle apparecchiature non funzionanti previste dalla legge in materia di prevenzione incendi.
26. chiusura dei locali "centrale termica". Prima dell'inizio della stagione invernale la ditta dovrà depositare una copia di ciascuna C.T., con indicazione del fabbricato, presso l'ufficio tecnico comunale.
27. esecuzione di tutte le operazioni necessario allo scarico, carico e sfogo aria degli impianti (radiatori).
28. predisposizione e compilazione, per tutte le centrali termiche, dei libretti di di centrale e dei libretti di impianto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 412 del 26.08.2003 e successive disposizioni.
29. Inoltre la ditta è tenuta a ripristinare, completare e mantenere la cartellonistica di legge in C.T.
30. esecuzione di tutta la manutenzione necessaria a garantire il controllo della legionellosi sugli impianti potenzialmente a rischio. A tal riguardo la ditta dovrà far riferimento alle indicazioni del Tit. VIII del D.Lgs. n. 626/1994, del documento di linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi (G. U. n. 103 del 5.5.2000), delle linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi contenute nella G. U. n. 28 del 4.2.2005 e nella G.U. n. 29 del 5.2.2005.
31. prima dell'inizio di ogni stagione invernale si dovrà procedere alla verifica della completa funzionalità dei misuratori di energia termica da parte della ditta fornitrice degli stessi. La ditta appaltatrice, a seguito di questa verifica, dovrà far pervenire all'Amministrazione Comunale una dichiarazione scritta da cui risulti che i misuratori di energia termica, a seguito della verifica effettuata, sono perfettamente funzionanti e conformi (o rispondenti) ai relativi certificati di omologazione.

Gli oneri relativi alla verifica in questione sono a carico della ditta appaltatrice.

Pertanto per manutenzione si intende tutta la manutenzione secondo necessità, preventiva, programmata, ordinaria e straordinaria con sostituzione di tutte le apparecchiature non riparabili, riguardante i generatori di calore, gli impianti di distribuzione del calore, gli impianti di trattamento aria, i gruppi frigoriferi, gli impianti di rinfrescamento estivo, il sistema di telegestione e i misuratori di energia termica.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale solo ed esclusivamente la sostituzione delle caldaie e dei bollitori ad accumulo per la produzione dell'acqua calda sanitaria, la sostituzione delle cisterne contenenti gasolio, la sostituzione dei gruppi frigoriferi e la riparazione della rete di distribuzione del calore in caso di perdite di acqua (in quest'ultimo caso la Ditta dovrà comunque collaborare all'individuazione del punto esatto in cui si verifica la perdita). Resta inteso che l'Amministrazione Comunale procederà alla sostituzione delle apparecchiature prima menzionate solo quando verrà verificato che con le operazioni di manutenzione non risulta possibile riportare le medesime al loro regolare funzionamento.

Sono inoltre a carico del Comune la fornitura dell'energia elettrica, la fornitura dell'acqua e le opere murarie relative alla rottura di muri o pavimenti , con successivi ripristini, necessari per consentire la riparazione o sostituzione di tubi della rete di distribuzione del calore.

7.4. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI TELEGESTIONE

La maggior parte degli impianti compresi nell'elenco sono già provvisti del sistema di telegestione della Ditta Siemens. Per questi alla ditta appaltatrice è richiesto di provvedere alla sua manutenzione, compresa la fornitura e sostituzione di tutte le apparecchiature per le quali si evidenziasse la loro non funzionalità, in modo da renderlo nel corso dell'appalto sempre perfettamente operativo in tutte le sue funzioni. Nel caso non si rendessero più reperibili sul mercato le apparecchiature da sostituire (perché

eventualmente sostituite con altri modelli più recenti) la Ditta appaltatrice dovrà comunque fare in modo di adattare le apparecchiature nuove al sistema esistente e, qualora ciò non fosse possibile, dovrà sostituire il tutto con il sistema e le apparecchiature sotto evidenziate richieste per gli impianti dati in gestione per i quali deve essere fornito il sistema telematico di gestione.

Infatti per gli impianti non ancora provvisti del sistema sopra menzionato la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla sua fornitura e posa considerando che dovrà essere costituito da:

- postazione centrale di supervisione installata presso l'ufficio tecnico del Comune;
- postazione secondaria di supervisione installata presso la ditta appaltatrice;
- postazioni periferiche di regolazione, controllo e contabilizzazione installate presso le centrali termiche;

Le comunicazioni tra le varie postazioni sarà possibile attraverso l'impiego di linee telefoniche fisse (dedicate ed indipendenti) o GSM. Nel caso di collegamento tramite l'impiego di linee telefoniche fisse la richiesta alla Telecom (o altra società presente sul mercato) per il collegamento, le spese relative all'installazione, all'uso giornaliero ed ai vari canoni sono a carico della ditta appaltatrice così come per la scheda GSM.

Per le centrali già collegate con linea telefonica la nuova ditta dovrà prendere in carico tutti gli oneri relativi al loro uso (compresa la linea della postazione centrale) provvedendo alla voltura presso la Telecom s.p.a.

Sono inoltre totalmente a carico della ditta appaltatrice tutte le forniture e lavori che si renderanno necessari per installare e rendere operativo il sistema in questione (quadri nelle C.T. per posizionare i vari regolatori, linee elettriche, linee telefoniche ecc.).

Postazione di supervisione:

Le postazioni di supervisione installate presso l'ufficio tecnico del Comune e la ditta appaltatrice, dovranno essere costituite da:

- Personal computer;
- Modem analogico o GSM;
- Stampante laser;
- Software di telegestione;

Caratteristiche software di telegestione:

Il software di telegestione dovrà consentire il controllo remoto, la gestione e la messa in funzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e contabilizzazione. Con lo stesso software dovrà pertanto essere possibile effettuare la connessione via modem ad impianti operanti su differenti tipologie di bus di comunicazione (Konnex, LPB, M-Bus).

Attraverso al software dalle postazioni centrali sarà possibile :

- monitorare lo stato dell'impianto;
- modificare parametri e tarature;
- generare grafici (trend);
- eseguire in automatico azioni ad orari prestabiliti (operazioni batch-job);
- visualizzare in forma grafica interattiva l'impianto;
- acquisire i dati di consumo misurati dai contabilizzatori;
- ricevere messaggi di allarme;

In modo particolare dalle postazioni di supervisione saranno disponibili le seguenti funzioni:

visualizzazione ed impostazione di tutte le variabili controllate dagli apparecchi connessi (es. orari, regimi di funzionamento, set point...), sia in forma tabellare che grafica;

comando e verifica dello stato di funzionamento di tutti i componenti dell'impianto gestiti dai controllori remoti (es. ventilatori, bruciatori, pompe), sia in forma tabellare che grafica;

generazione di grafici riportanti l'andamento (trend) delle variabili acquisite dai controllori remoti(es. grandezze misurate o regolate, stato dei componenti dell'impianto comandati dal sistema...);

esecuzione in automatico ad orari prestabiliti di operazioni batch-job sugli impianti(es. lettura e memorizzazione del valore di una variabile ad una data ora...);

creazione di sinottici personalizzabili dall'utente, attraverso ai quali visualizzare ed impostare in modo semplice ed intuitivo tutti i parametri relativi al funzionamento dell'impianto;

acquisire dei dati di consumo rilevati dai misuratori di energia termica, con la creazione in automatico di files compatibili con Microsoft Excel per una successiva elaborazione;

ricezione, acquisizione e riconoscimento degli eventuali allarmi provenienti dagli impianti remoti.

Il software dovrà inoltre offrire differenti livelli di accesso protetti da password, in modo da impedire l'accesso alla modifica dei dati a personale non preposto.

Postazioni periferiche:

Le postazioni periferiche installate presso le centrali termiche saranno costituite da:

- Controllore/i universale/i;
- Interfaccia di comunicazione;
- Modem analogico o GSM.

Requisiti interfaccia di comunicazione:

L'interfaccia di comunicazione avrà la funzione di collegamento tra il bus di comunicazione delle apparecchiature presenti sulla postazione periferica (Konnex,LPB, M-Bus) e la postazione di supervisione. Essa sarà dotata di:

- Porta RS232 per collegamento al modem;
- Interfaccia bus (Konnex, LPB, M-Bus) per collegamento all'impianto;
- Ingressi digitali configurabili come allarmi;
- Led di indicazione funzionamento e anomalia.

L'interfaccia, oltre a permettere la telegestione dell'impianto dalle postazioni centrali, sarà in grado di gestire automaticamente l'invio degli allarmi provenienti dagli apparecchi collegati sul bus o dagli ingressi digitali dell'interfaccia stessa. In caso di guasto sarà possibile inviare allarmi, oltre che al software di telegestione della postazione centrale, anche attraverso i seguenti modi:

- fax;
- e-mail;
- messaggio SMS a telefoni cellulari;
- messaggio SMS a cerca-persone.

L'interfaccia disporrà inoltre delle seguenti funzioni:

- disponibilità di due numeri telefonici differenti per l'invio dei messaggi di allarme;
- possibilità di modificare i numeri telefonici secondo una programmazione oraria;
- ripetizione automatica della trasmissione dei messaggi in caso di invio non riuscito, fino ad ottenere esito positivo;
- possibilità di invio di un messaggio di conferma di avvenuto riconoscimento e risoluzione del guasto;
- possibilità di invio in automatico di report con la situazione dell'impianto;
- possibilità di comunicazione diretta ad un PC via cavo null-modem.

Requisiti controllori universali

A seconda del tipo di impianto controllato, potranno essere impiegati:

- Regolatori di cascata caldaie;

Regolatori climatici;
Regolatori universali;
Moduli logici di comando e controllo.

In tutti i casi i regolatori dovranno prevedere:

predisposizione per la connessione all'interfaccia operativa utente a cristalli liquidi;
predisposizione per la comunicazione su bus Konnex;
possibilità di estensione del numero I/O mediante sottomoduli;
possibilità di programmazione senza l'ausilio di software specifico o di personal computer;
software interno con applicazioni pre-impostate e applicazione liberamente configurabile;
interruttore orario con calendario annuale e programmazione periodi di ferie;
menù operativo semplice ed in lingua italiana, con testi personalizzati;
accesso ai livelli di programmazione protetto da password.

Interfaccia operativa:

Ciascun regolatore o modulo logico sarà predisposto per la connessione ad un'interfaccia utente, composta da tasti operativi e display grafico a cristalli liquidi retroilluminato. Tale interfaccia sarà disponibile sia in esecuzione per montaggio ad innesto diretto sui regolatori che per montaggio a fronte quadro. Per impianti con più controllori, sarà inoltre disponibile un'interfaccia comunicante su bus Konnex, in modo da permettere la gestione di tutte le apparecchiature impiegate da un unico pannello operatore.

Regolatore cascata caldaie:

Per le centrali con più generatori di calore dovranno essere impiegati regolatori di sequenza in grado di effettuare le seguenti funzioni:

gestione in sequenza di fino a sei caldaie con bruciatore monostadio, bistadio o modulanti (3 punti o 0...10Vcc), con comando e verifica funzionamento delle eventuali valvole di intercettazione e pompe primarie o anticondensa;

acquisizione stato di funzionamento, intervento sicurezze e blocco di ciascun generatore di calore;

scambio automatico della sequenza di inserzione in caso di avaria o ad intervalli di tempo;

gestione di fino a 7 pompe singole o gemellari, con scambio in automatico in caso di avaria o ad intervalli di tempo;

regolazione temperatura di mandata a punto fisso, climatico, oppure in funzione della richiesta di calore dalle utenze collegate al bus, con orari di avvio/arresto ottimizzati e funzione antigelo;

controllo della temperatura minima e massima di ritorno caldaia, controllo temperatura fumi;

conteggio ore funzionamento effettive dei generatori di calore;

ingressi di allarme liberamente configurabili.

La programmazione del regolatore potrà essere facilmente effettuata scegliendo tra le applicazioni precaricate nella memoria interna dell'apparecchiatura.

Regolatore climatico:

Per la gestione dei circuiti secondari dovranno essere impiegati regolatori climatici in grado di effettuare le seguenti funzioni:

regolazione climatica di fino a tre circuiti, con comando modulante delle valvole miscelatrici (tre punti o 0...10Vcc);

gestione delle pompe di circolazione singole o gemellari dei circuiti, con scambio in automatico in caso di avaria o ad intervalli di tempo;

interruttore orario indipendente per ciascun circuito di riscaldamento, con ottimizzazione orari di avvio/arresto;

possibilità di collegamento di sonde di temperatura ambiente, sonde limite di mandata o ritorno sonde di irraggiamento solare;

funzioni di auto-adattamento della curva climatica, funzione economia per spegnimento automatico impianto in funzione di alte temperature esterne;

funzione antigelo, funzione anti-grippaggio valvole e pompe di circolazione;

acquisizione dei dati di consumo di contatori con uscita ad impulsi (misuratori di energia termica...);

- ingressi di allarme liberamente configurabili.

Il medesimo regolatore, attraverso opportuno modulo di espansione, potrà effettuare il controllo di un circuito sanitario effettuando le seguenti funzioni:

regolazione temperatura accumulo mediante comando pompa di carico o della valvola modulante (0...10Vcc) primario scambiatore;

regolazione temperatura mandata utilizzi mediante comando modulante(0...10Vcc) valvola miscelatrice;

gestione delle pompe di carico e ricircolo singole o gemellari, con scambio in automatico in caso di avaria o ad intervalli di tempo;

interruttori orari indipendenti per circuiti di carico e ricircolo;

funzione anti-legionella con programmazione oraria indipendente.

Per le centrali termiche con unico generatore di calore dovrà inoltre essere possibile impiegare il medesimo regolatore anche per le seguenti funzioni:

controllo di un generatore di calore con bruciatore monostadio, bistadio o modulante (3 punti o 0...10Vcc), del relativo stato di funzionamento e delle eventuali anomalie;

regolazione temperatura di caldaia in funzione della richiesta di calore delle utenze;

controllo della temperatura minima e massima di ritorno caldaia;

gestione delle pompe primarie o anticondensa singole o gemellari, con scambio in automatico in caso di avaria o ad intervalli di tempo.

La programmazione del regolatore potrà essere facilmente effettuata scegliendo tra le applicazioni precaricate nella memoria interna dell'apparecchiatura.

Tutti i circuiti presenti nelle varie centrali termiche dovranno pertanto essere termoregolati facendo uso dei regolatori climatici descritti e, per ogni circuito (e per tutti), la ditta appaltatrice dovrà provvedere all'installazione di una sonda ambiente in un locale campione (indicato dal Comune) riscaldato da quel circuito.

Nelle centrali termiche o sottostazioni in cui è posizionata una sola valvola miscelatrice a servizio di diversi circuiti provvisti ciascuno di propria pompa di circolazione si dovrà procedere all'installazione di una sonda ambiente, in un locale campione, per ciascuno di questi circuiti. Tali sonde dovranno essere collegate ad appositi termostati (anch'essi forniti dalla ditta appaltatrice e posizionati nei quadri delle C.T.) i quali dovranno disattivare il funzionamento delle varie pompe di circolazione al raggiungimento della temperatura desiderata (e impostata) nei locali da queste serviti.

Regolatore universale:

Per la gestione di gruppi di trattamento aria o per applicazioni differenti da quelle che possono essere controllate dai controllori sopra descritti, dovranno essere impiegati regolatori universali liberamente programmabili in grado di effettuare le seguenti funzioni:

acquisizione e controllo di qualunque grandezza (temperatura , umidità relativa, qualità dell'aria, pressione, velocità...) o stato, mediante segnali analogici (0...10Vcc) oppure digitali (contatti privi di potenziale);

fino a tre loop completi di regolazione PID, con funzioni ausiliarie liberamente programmabili;

comandi fino a 6 servocomandi modulanti (0...10Vcc);

comando di fino a 6 uscite digitali on/off, programmabili anche come inseritore a gradini in sequenza;

blocchi funzione pre-programmati per la gestione di ventilatori di mandata e ripresa a singol e doppia velocità, oppure a modulazione continua della portata (inverter), con controllo dello stato di funzionamento; gestione di fino a 2 gruppi pompe gemellari, con scambio in automatico in caso di avaria o ad intervalli di tempo;

funzioni di ottimizzazione energetica, per il controllo di recuperatori di calore e serrande di miscela (free-cooling);

controllo di qualità dell'aria, protezione antigelo, segnalazione intasamento filtri;
ingressi di allarme liberamente configurabili;
interruttore orario con calendario e programmazione periodi di ferie.

La programmazione del regolatore potrà essere facilmente effettuata scegliendo tra le applicazioni precaricate nella memoria interna dell'apparecchiatura.

Moduli logici:

Per il comando ed il controllo di parti di impianto non direttamente legate al sistema di regolazione, dovranno essere disponibili moduli logici liberamente programmabili in grado di effettuare le seguenti funzioni:

gestione fino a 6 gruppi pompe gemellari, con scambio in automatico in caso di avaria o ad intervalli di tempo;
gestione di fino a 2 inseritori ciclici a gradini (controllo batterie elettriche, gruppi pompe multipli, gestione di cascate di gruppi frigoriferi...);

fino a 10 blocchi logici liberamente programmabili con funzioni AND,OR,NOT,NOR...

fino a 6 interruttori orari con calendario annuale e programmazione periodi di ferie;

fino a 3 loop di regolazione universali con uscite modulanti ed on/off;

funzione di acquisizioni dati, con la possibilità di conteggio ore funzionamento, registrazione di eventi, trend, comparazione dati, calcolo...;

acquisizione dei dati di consumo di fino a 4 contatori con uscita ad impulsi (misuratori di energia termica...);

acquisizione di fino a 20 ingressi di allarme liberamente programmabili

Il sistema di telegestione dovrà essere perfettamente funzionante a partire dal 1 ottobre 2008. E' ammessa la proroga di tale data fino al 31 gennaio 2009, a seguito di richiesta motivata della ditta appaltatrice, nel caso in cui l'aggiudicazione venisse eseguita dopo il 30 giugno 2008, e pertanto in tempi non sufficienti per l'installazione del sistema in questione.

In caso di proroga del termine di installazione del sistema di telegestione i lavori e le forniture necessari all'impostazione degli orari di riscaldamento, alla regolazione delle varie temperature ecc. saranno a carico della ditta appaltatrice. Gli orari del riscaldamento saranno impostati seguendo le indicazioni dell'ufficio tecnico comunale.

7.5. FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MISURATORI DI ENERGIA TERMICA

I misuratori di energia termica dovranno essere forniti ed installati su tutti gli impianti compresi nell'elenco (dovranno essere sostituiti pertanto tutti i misuratori della Danfoss attualmente esistenti sugli impianti facenti parte del precedente appalto di gestione calore) e dovranno essere costituiti da:

misuratore di portata;
coppie di sonde di temperatura;
interfaccia elettronica con display;

Dovranno rispondere ai requisiti indicati nella normativa EN1434 per misuratori con classe metrologica 2.

Dovrà essere possibile l'installazione su campo di temperature da 3 a 180°C sulla tubazione di mandata e da 5 a 130°C sulla tubazione di ritorno.

MISURATORE DI PORTATA

Il misuratore di portata dovrà essere volumetrico.

Dovrà essere possibile l'installazione sia con orientamento orizzontale che verticale, con la necessità di tratti rettilinei di tubazione a monte del corpo di misura pari a 4 volte il DN per le sole versioni frangiate.

L'installazione dovrà avvenire sulla tubazione di ritorno e dovrà essere scelto in funzione della portata minima e massima dell'impianto.

Il misuratore di portata fornito dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche metrologiche:

errore di misura +/- 3% nel campo di impiego;

errore massimo +/- 5% nel campo di misura inferiore;

I misuratori di portata e le sonde dovranno essere posti sulle tubazioni di mandata (sonda) e ritorno (misuratore e sonda) tra la o le caldaie ed i collettori. In ogni caso dovranno sempre essere posizionati dopo il o i circuiti anticondensa e prima delle pompe valvole miscelatrici dei vari circuiti di distribuzione del calore. A monte dei misuratori dovranno essere posizionati degli appositi filtri adatti a eliminare dall'acqua qualsiasi impurità che potrebbe limitare o danneggiare la funzionalità dei misuratori. Inoltre, al fine di poter procedere saltuariamente alla loro pulizia o sostituzione, dovranno essere intercettati (sia il filtro che il misuratore) mediante apposite valvole a sfera frangiate. Nel caso in cui tra circuito anticondensa e collettore di distribuzione o circuito unico di distribuzione non esistesse uno spazio sufficiente al posizionamento del misuratore la ditta dovrà, a proprie spese, modificare la tubazione in modo da permettere una corretta installazione del medesimo.

Nel caso in cui per esigenze di diversa portata, oppure per particolari casi dovuti alla configurazione della rete di distribuzione e dei collettori non sia possibile, con un unico misuratore, contabilizzare correttamente l'energia termica assorbita dall'edificio, la ditta appaltatrice, sempre comunque a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale, potrà installare un ulteriore misuratore di energia termica. Le spese per la fornitura e posa in opera di eventuali ulteriori misuratori di energia termica, le eventuali modifiche delle tubazioni ecc. sono totalmente a carico della ditta appaltatrice.

Per i generatori di aria calda, considerata l'impossibilità di procedere alla contabilizzazione dell'energia termica consumata dall'edificio con i contabilizzatori sopra richiesti, la ditta dovrà procedere alla fornitura e posa in opera di appositi contaltri per bruciatori a gasolio per contabilizzare i litri di gasolio consumati. Questi dovranno essere posizionati tra la pompa del bruciatore e l'ugello (o elettrovalvola 1 e 2 stadio) e, una volta posati, dovranno essere opportunamente piombati. Per ogni litro di gasolio consumato il Comune pagherà alla ditta appaltatrice, tenuto conto del rendimento dell'impianto, n. 7,93 kW·h. (al prezzo offerto dalla ditta per il kW·h a gasolio)

Nel caso in cui il generatore ad aria calda funzionasse a gas metano si farà riferimento ai metri cubi di metano contabilizzati dal contatore dell'Italgas e, per ogni m³ di metano consumato, il Comune pagherà alla ditta n. 7,68 kW·h (al prezzo offerto dalla ditta per il kW·h a metano).

Si potrà adottare questo tipo di contabilizzazione, a seguito comunque dell'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, anche per le caldaie murali a gas qualora venisse dimostrata l'impossibilità di poter installare (per la particolare ubicazione delle caldaie) i misuratori di energia termica sopra richiesti.

I misuratori di energia termica dovranno essere installati ed essere perfettamente funzionanti entro il 30 settembre 2008. Nessun compenso per il combustibile consumato verrà riconosciuto alla ditta appaltatrice al di fuori di quello contabilizzato da misuratori di energia.

Nel caso in cui l'aggiudicazione venisse eseguita dopo il 31 agosto 2007, e pertanto in tempo non sufficiente per l'installazione di tutti i misuratori di calore, potrà essere concessa, a seguito di richiesta motivata da parte della ditta appaltatrice, una proroga di tre mesi solamente per le centrali termiche alimentate a gas metano. In questo caso per il pagamento dell'energia termica consumata dal fabbricato si farà riferimento ai m³ di gas metano consumati e contabilizzati dal contatore dell'Italgas. Per ogni m³ di gas

consumato verranno liquidati alla ditta 7,96 kW·h.(considerando il rendimento stagionale dell'impianto dell'83 %) e l'importo del kW·h sarà quello offerto dalla ditta per gli impianti alimentati a gas metano.

SONDE DI TEMPERATURA

Le sonde di temperatura dovranno essere posizionate sulle tubazioni di mandata e ritorno del circuito. Dovranno essere impiegate coppie di sonde calibrate con sensore al platino PT500 certificate dall'Ente PTB (o equivalente), con lunghezza dell'elemento sensibile variabile in funzione della dimensione della tubazione su cui andranno installate. Le sonde fornite dovranno essere dotate di cavi di collegamento di lunghezza fino a 3 metri (a 2 cavi) oppure 10 metri (a 4 cavi), in modo da permettere l'installazione a norma anche negli impianti con tubazioni di mandata e ritorno distanti tra loro. Le sonde dovranno essere piombate all'interno dei relativi portasonde.

Le sonde fornite dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche metrologiche:

errore di misura massimo 1,5%

campo di lavoro nominale 5 – 150°C

limite minimo di impiego differenza di temperatura delta T 3 -100 K

esclusione differenza di temperatura 0,2 K

sensibilità di misura < 0,01 K

UNITA' ELETTRONICA (Modulo di calcolo)

L'interfaccia elettronica dovrà essere completa di display a cristalli liquidi.

Dovranno inoltre essere disponibili moduli di comunicazione M-BUS in modo da garantire l'interfacciamento del sistema di contabilizzazione con il sistema di telegestione offerto, in modo da poter visualizzare i dati relativi ai consumi di energia termica consumata e contabilizzata sulla postazione centrale di supervisione installata presso l'ufficio tecnico del Comune. Dovrà essere necessaria la sola operazione di messa in servizio con attribuzione elettronica del numero M-BUS, e quella di collegamento elettrico della coppia di termosonde sulle apposite morsettiere.

Dovrà possedere unità di calcolo a microprocessore per apparecchi combinati con uscita M-BUS, con misurazione delle temperature ogni 30 secondi e con alimentazione con batteria integrata di durata di 10 anni.

L'interfaccia ottica per programmazione e lettura tramite apparecchio dedicato.

Display a cristalli liquidi (LCD) con 5 cicli di indicazione:

ciclo 1 "misure"

ciclo 2 "diagnosi"

ciclo 3 "dati caratteristici"

ciclo 4 "statistiche"

ciclo 5 "tariffe"

e con 41 finestre di visualizzazione, come ad esempio:

misura totale dell'energia termica (kW·h o MWh);

misura totale del volume (m³);

portata istantanea (m³/h);

temperature e salto termico istantaneo;

potenza istantanea (KW);

consumo totale, annuale e degli ultimi 12 mesi (kW·h);

estremi massimi di potenza o portata erogata;

eventuali anomalie di funzionamento;

7.6. CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI COGENERAZIONE

Conduzione impianto

Alla Ditta appaltatrice è richiesto di provvedere, per tutta la durata dell'appalto, alla conduzione dell'impianto di cogenerazione ubicato presso gli impianti sportivi comunali del Parco della Gioventù. Tale operazione consiste, principalmente, nel controllo giornaliero della macchina da parte di personale specializzato finalizzato a verificare il grado di funzionalità di tutte le apparecchiature che la compongono, onde garantire la produzione di energia elettrica e termica prevista ed attuare con la massima urgenza i procedimenti di manutenzione e riparazione in caso di non corretto funzionamento.

Dovrà inoltre provvedere, giornalmente e preferibilmente alla stessa ora, alla lettura dei dati sui contatori relativi alla produzione giornaliera di energia termica (ceduta alla centrale termica della piscina) e di energia elettrica del cogeneratore, oltre la quantità di energia elettrica prodotta dal cogeneratore e ceduta all'Enel (energia elettrica messa in rete) e la quantità di energia elettrica assorbita dall'impianto sportivo dall'Enel. Tutti i dati letti sui contatori dovranno essere trascritti giornalmente sugli appositi registri ubicati presso i contatori.

Dovrà inoltre essere mantenuto l'esistente sistema telematico funzionante tramite linea telefonica dedicata per il controllo a distanza, da parte dell'ufficio tecnico comunale, dell'impianto di cogenerazione. Anche in questo caso la ditta appaltatrice è tenuta a provvedere alla richiesta di voltura della linea nei suoi confronti presso la Telecom S.p.A., accollandosi tutti gli oneri relativi al suo uso oltre, naturalmente, gli oneri relativi ai vari canoni.

Manutenzione impianto cogenerazione

Alla Ditta appaltatrice è richiesto anche di provvedere, per tutta la durata dell'appalto, a tutte le operazioni, inerenti i lavori e le forniture, necessarie al mantenimento dell'impianto in questione in perfetto stato di efficienza. Pertanto la ditta appaltatrice dovrà provvedere a tutta la manutenzione secondo necessità, preventiva, programmata, ordinaria e straordinaria (compresa l'eventuale revisione del motore) dell'impianto.

Al fine di valutare attentamente le incombenze relative alla manutenzione si fa presente che la macchina dovrà produrre all'incirca 1.250.000 Kw·h elettrici all'anno. A tale numero si arriva in quanto si ipotizza di far funzionare la macchina cogeneratrice all'incirca 4000 ore all'anno e precisamente: 15 ore al giorno, esclusi i giorni prefestivi e festivi, per 12 mesi all'anno.

La ditta appaltatrice è tenuta a garantire la produzione di energia elettrica sopra riportata mantenendo i rendimenti della macchina cogeneratrice entro i valori richiesti (non inferiore al 36% il rendimento elettrico e non inferiore all'80% il rendimento complessivo). In caso contrario (per l'impossibilità di far funzionare la macchina, per qualsiasi motivo, per le ore preventivate o per rendimenti riscontrati inferiori a quelli richiesti) la Ditta sarà tenuta a corrispondere all'Amministrazione Comunale l'equivalente del maggior costo sostenuto dalla medesima (quantificato in Euro 0.052 per Kw·h) per quella parte di energia non prodotta dalla macchina e acquistata dall'Enel.

Inoltre ogni volta che verrà riscontrata una non corretta tenuta dei registri relativi la lettura dei contatori di produzione di energia elettrica e termica (descritto sopra nella conduzione impianto) verrà applicata alla ditta la penalità di 150,00 Euro.

Si evidenzia che ai fini della verifica dei rendimenti si confronterà il numero dei m³ di gas consumati (e contabilizzati dal contatore del gas) con il numero di Kw·h elettrici e termici ricavati, e contabilizzati dagli appositi contabilizzatori, considerando il potere calorifero inferiore del gas metano pari a 8250 Kcal/ m³ = 9,60 Kw·h. Pertanto per ogni m³ di gas consumato si dovranno ricavare (con i rendimenti richiesti) n. 3,456 Kw·h elettrici e n. 4,224 Kw·h termici.

Alla ditta appaltatrice è richiesto anche di provvedere alla manutenzione ordinaria semestrale della cabina MT/BT e straordinaria elettromeccanica del dispositivo generale ogni tre anni. Dovrà inoltre conservare un registro atto a certificare l'avvenuta esecuzione delle operazioni di manutenzione.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di revocare dal servizio, in qualsiasi momento per qualsiasi sopraggiunta necessità, l'impianto di cogenerazione. In questo caso alla Ditta appaltatrice, che non avrà diritto ad alcun compenso, gli verrà trattenuto l'importo annuo di Euro 15.000,00, suddiviso sulle quattro rate di pagamento del servizio gestione calore, per l'avvenuta cessazione dell'onere relativo al servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto.

7.7. CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Alla ditta appaltatrice con il presente appalto è richiesta la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica degli edifici compresi nell'elenco, rispettando tutte le indicazioni del D.L. 19 agosto 2005 n. 192 e, in particolare, dell'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2006 n. 311.

Art. 8. GARANZIA DEGLI IMPIANTI

La ditta è in ogni momento responsabile dell'efficienza degli impianti ed è tenuta a garantirne la permanenza delle qualità e caratteristiche. Inoltre deve garantire il perfetto funzionamento di tutto il sistema di telegestione e dei misuratori di energia termica. In particolare la ditta sarà responsabile delle apparecchiature sostituite sugli impianti e sarà tenuta alla conservazione dei certificati di omologazione dei dispositivi di protezione e sicurezza.

I materiali impiegati nella manutenzione dovranno essere di primaria ditta e di larga diffusione oltre che con marchio CE. Dovranno avere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere rispondenti alle norme vigenti nel settore: la rispondenza dovrà essere attestata da appositi certificati di omologazione alle vigenti leggi e normative ed avere i requisiti delle norme CEI, UNI-CIG, ISPEL e V.V.F., in relazione alla classificazione dell'ambiente in cui vengono installate.

La ditta sarà responsabile in sede civile e penale anche dei danni arrecati eventualmente a terzi, sia persone sia cose, nel corso dell'esecuzione del presente appalto. A tal fine la ditta dovrà stipulare apposita polizza assicurativa, che si riferisca esplicitamente agli edifici aggiudicati, con congrui massimali, non inferiori ad Euro 3.000.000,00, a copertura delle responsabilità civili verso terzi. Il Comune di Cuneo è da comprendersi fra i terzi.

Art. 9. OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

La ditta dovrà rispettare le indicazioni e incombenze di tutte le normative e leggi, attualmente in vigore o emanate successivamente alla data di assegnazione dell'appalto, che disciplinano la gestione degli impianti termici. In particolare:

32. Legge 515/66 sull'inquinamento atmosferico e successive norme e disposizioni, regolamento approvato con D.P.R. n. 1391 del 22.12.1979, circolare Min. degli Interni n. 73 del 29.07.1971, D.M. 12.08.1968 "Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino per la conduzione degli impianti termici".
33. D.M. n. 37 del 22.01.2008 e successivi provvedimenti di attuazione e D.M. 1.12.1975 "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi in pressione e relative specifiche tecniche".
34. Norme UNI-C.T.I. 8364 e U.N.I. Fa 146 "Impianti di riscaldamento: controllo e manutenzione".
35. Legge 10 del 9.01.1991 e D.P.R. n. 412 del 26.08.1993 "Norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici".
36. Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 n. 74 "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".

La ditta dovrà in ogni caso attenersi alle disposizioni vigenti o emanate anche durante il corso della gestione dall'I.S.P.E.S.L., dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dall'Unità Socio Sanitaria Locale, dal C.E.I., dall'E.M.P.I., dall'UNI-GIG e a tutte le disposizioni legislative emanate in materia di centrali termiche, loro conduzione, impianti elettrici relativi, di combustibili, di risparmi energetici ecc.

La ditta dovrà inoltre uniformarsi alle disposizioni di legge vigenti (eventualmente anche non menzionate) e a quelle che venissero emanate durante l'esercizio dell'appalto in materia di: conduzione e manutenzione degli impianti riscaldamento e di climatizzazione (invernale ed estiva) e delle centrali termiche, assunzione della mano d'opera, previdenza sociale e prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Nell'esecuzione del servizio la ditta è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi.

La ditta è responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Rimane comunque a totale carico della ditta appaltatrice la responsabilità, sia in linea civile che in linea penale, per qualsiasi incidente, compresi: scoppi, esplosioni, incendi, folgorazioni, intossicazioni, allagamenti che per qualsiasi motivo potrebbero verificarsi relativamente agli impianti termici ed alle centrali termiche.

Art. 10.

NORME DI SICUREZZA, DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA, NORME DI PREVENZIONE ED INFORTUNI. OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI.

L'Appaltatore è tenuto a curare affinché nell'esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. In particolare, dovrà dare attuazione ai disposti del D. Lgs. n. 163/06 e s.m., e Regolamento di attuazione (Piani per la sicurezza) del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 - (Attuazione della direttiva 92/57 CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri mobili e temporanei).

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e a prestatori d'opera nonché a Terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra; prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori. Tale piano dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna degli impianti. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d'appalto. L'Appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria. Nel caso in cui nel corso dell'appalto si rendesse necessaria l'esecuzione di particolari interventi, quali per esempio alcune specifiche attività di manutenzione straordinaria, non compresi nella iniziale programmazione, l'Appaltatore dovrà provvedere all'aggiornamento del piano fornito in sede di consegna degli impianti, integrandolo con l'analisi dei rischi connessi alla nuova tipologia di intervento.

Devono essere quindi ricompresi nei prezzi di offerta tutti gli oneri relativi a garantire che le attività vengano svolte nel pieno rispetto delle normative specifiche in materia di sicurezza. La ricognizione sull'osservanza delle misure atte a garantire l'igiene dei locali, la loro adeguatezza, la loro sicurezza e salubrità, è demandata all'Appaltatore, che opererà, di concerto con le strutture designate o indicate dalla Stazione Appaltante, all'individuazione delle misure dirette al rispetto delle normative ed alla loro immediata segnalazione all'organo competente ad adottarle. L'Appaltatore assumerà altresì a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata esecuzione delle opere previste in capitolato che dovessero dar luogo a contestazioni di violazioni di norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni contestate. Di qualsiasi infortunio verificatosi nell'espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione ai Responsabili della Stazione Appaltante e immediata registrazione e archiviazione a fini statistici.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare:

- l'Appaltatore si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, compresa, per il settore delle costruzioni, la Cassa Edile, nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore);
- l'Appaltatore ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e s.m. i. (e del D.Lgs. n. 494/1996 e

- s.m. e i., per quanto riguarda i settori specifici dallo stesso individuati) e dovrà adeguare i propri interventi alla procedura di sicurezza implementata dall'Amministrazione per i propri edifici;
- l'Appaltatore si impegna, ove necessario, al tempestivo confronto con le organizzazioni sindacali al fine di garantire la riassunzione dei lavoratori già occupati nel servizio oggetto dell'appalto, tenuto conto delle caratteristiche del servizio medesimo, fermo restando quanto previsto dai C.C.N.L. in materia. Per le cooperative è fatta salva la priorità dell'impiego dei propri soci lavoratori facenti parte della compagine sociale quale risulta trenta giorni prima della partecipazione alla gara d'appalto;
 - l'Appaltatore ha l'obbligo di certificare, almeno annualmente, l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti all'appalto ed ai dipendenti degli eventuali subappaltatori, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti. Nel caso in cui i predetti versamenti non siano stati effettuati, la Stazione Appaltante ha diritto di adottare le opportune determinazioni, fino alla revoca dell'appalto nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata all'Impresa e da questa disattesa, con facoltà di trattenere le somme dovute all'azienda aggiudicataria per soddisfare gli inadempimenti previdenziali e contrattuali accertati dai competenti Istituti di vigilanza.

Si evidenzia inoltre che la Stazione Appaltante ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) ai sensi della Legge 03.08.2007 n. 123 e dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 626-94 e tale documento potrà essere aggiornato dalla Stazione Appaltante, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta della Ditta aggiudicatrice.

Art. 11. PERSONALE

Dovrà essere destinato al funzionamento degli impianti personale idoneo per numero (comunque non inferiore a tre persone) e capacità, munito di patentino a norma delle vigenti leggi, tenendo bene in considerazione la necessità di garantire in qualsiasi momento (24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno compresi tutti i giorni festivi) un pronto intervento, onde ripristinare il funzionamento degli stessi in caso di difettoso funzionamento, segnalato dal sistema telematico di controllo, dal personale del Comune oppure, ancora, dai responsabili dei vari edifici e strutture sportive.

Il personale addetto alla conduzione e manutenzione degli impianti dovrà pertanto essere prontamente reperibile in qualsiasi momento e dovrà lasciare indicato all'ingresso della C.T. la propria reperibilità oltre, naturalmente, comunicarla all'Ufficio tecnico comunale.

Ogni intervento dovrà essere eseguito entro il tempo massimo di un'ora dalla segnalazione del disservizio e qualora tale tempistica non venisse rispettata alla ditta verranno applicate le penalità evidenziate all'art. 14.

Art. 12.

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo, relativo all'appalto in questione, è determinato come segue:

l'unità di misura è rappresentata dal kW·h ed è contabilizzata dai misuratori di energia termica posizionati in tutte le centrali termiche.

1. Il valore del kW·h è comprensivo della fornitura del combustibile (con esclusione del gas metano consumato dall'impianto di cogenerazione e liquidato direttamente dal Comune alla E.N.I. S.p.a).

Si evidenzia che nei prossimi anni è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione, attraverso società specializzate, di un impianto di teleriscaldamento per servire diverse zone del territorio comunale. In questo caso tutti i fabbricati comunali raggiunti da tale servizio si dovranno collegare e, conseguentemente, l'importo del Kw·h modificherà, in parte in funzione del possibile diverso prezzo del Kw·h ricavato dalla combustione del gas rispetto a quello praticato dalla società che gestirà il teleriscaldamento, in parte, in quanto verrà meno tutta la conduzione e la manutenzione dei generatori da calore. Per maggior chiarezza su quanto sopra riportato si evidenzia che il prezzo del Kw·h, pari ad Euro 0,0934, ottenuto con la combustione del gas metano è determinato:

- per il 79,40% dal costo del combustibile praticato alla data di aprile 2008 dalla Eni s.p.a. nei confronti del Comune e pari a 0,59 Euro/m³: 7,96 (Kw·h resi) = 0,0741 Euro/Kw·h
- per il 4,60 % dall'importo relativo alla restituzione dell'investimento = 0,0043 Euro/Kw·h
- per il 16,00% dall'importo relativo alla conduzione e manutenzione = 0,0150 Euro/kW·h

Totale importo kW·h a gas metano 0,0934 Euro/Kw·h

Pertanto all'atto del possibile futuro allacciamento alla rete del teleriscaldamento si confronterà il prezzo del un m³ di gas metano praticato in quel momento dalla società di vendita (attraverso una bolletta di consumi dei fabbricati comunali) dividendo tale importo per 7,96 (Kw·h rese all'impianto) e si avrà il costo del Kw·h ricavato con il gas metano per quanto riguarda la parte relativa al combustibile. Conseguentemente se l'importo del Kw·h praticato dalla società che gestirà il teleriscaldamento sarà superiore o inferiore a quello precedentemente ottenuto si modificherà nella stessa misura la parte dell'importo del Kw·h (pari al 79,40% dell'importo complessivo) relativo alla fornitura del combustibile (in questo caso acqua calda).

Come sopra riportato nel caso di allacciamento alla rete del teleriscaldamento le spese relative alla manutenzione dei generatori di calore verranno meno e pertanto la quota dell'importo del Kw·h relativo la conduzione e manutenzione (naturalmente vale solo per i fabbricati allacciati) diminuirà dal 16,00 % al 8,7 % pari a 0,0081 Euro/Kw·h. (l'importo di 0,0081 Euro/Kw·h verrà corrisposto anche per la conduzione e manutenzione degli impianti attualmente a gasolio che si allacceranno alla rete del teleriscaldamento).

Per i fabbricati alimentati con gasolio il prezzo del Kw·h, pari ad Euro 0,1278 è determinato:

- per l'84,80 % dal costo del combustibile praticato nel mese di aprile 2008 dalla ditta incaricata dal Comune per il rifornimento dei fabbricati comunali e pari ad Euro 0,89 il litro : 8,29 (Kw·h resi) = 0,1084 Euro/Kw·h
- per il 3,4% dall'importo relativo alla restituzione dell'investimento = 0,0043 Euro/Kw·h
- per il 11,80 % dell'importo relativo alla conduzione e manutenzione = 0,0151 Euro/Kw·h

Totale importo Kw·h a gasolio Euro = 0,1278 Euro/Kw·h

2. dell'investimento relativo la fornitura e posa in opera del sistema di telegestione per gli impianti sprovvisti;
3. dell'investimento relativo la fornitura e posa in opera dei misuratori di energia termica per tutti gli impianti compresi nell'elenco;
4. dell'investimento relativo la fornitura e i lavori necessari per la metanizzazione delle quattro centrali termiche;
5. della conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti di distribuzione del calore, degli impianti di trattamento dell'aria, degli impianti di rinfrescamento estivo, della regolazione climatica, del sistema telematico di gestione, dei misuratori di energia termica.
6. della conduzione e manutenzione dell'impianto di cogenerazione.

7. dei lavori relativi la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica degli edifici.

Nella formulazione del prezzo del Kw·h a gasolio si è tenuto conto, oltre che del prezzo praticato dalle ditte locali per rifornimenti analoghi, della riduzione prevista all'art. 8, c. 10 lettera C della legge 448 e successive modifiche per i rifornimenti di gasolio nei Comuni ubicati nella zona climatica F.

L'importo relativo agli investimenti richiesti alla ditta appaltatrice (quantificati in circa Euro 390.000,00) verrà quindi pagato alla ditta nel corso dei sette anni di gestione calore dei fabbricati oggetto del presente appalto e compresi nell'elenco riportato all'art. 1.

La parte dell'importo del kW·h relativa agli investimenti, pari a 0,0043 Euro/Kw·h , è stata ricavata tenendo conto dei consumi di energia termica dei fabbricati compresi nel seguente appalto relativa alle ultime tre stagioni invernali e pari a circa 15.500.000 kW·h. In ogni caso, al fine di tutelare sia la Ditta che l'Amministrazione Comunale, la quota dell'importo del kW·h relativa all'investimento verrà corrisposto comunque sempre per 15.500.000 di kW·h all'anno. Pertanto se il consumo risulterà superiore il Comune pagherà per il numero di kW·h oltre i 15.500.000 solo la parte dell'importo del Kw·h relativa alla fornitura del combustibile, alla manutenzione e conduzione pari ad Euro 0,0891 per il metano ed Euro 0,1235 per il gasolio. Diversamente, se il consumo risulterà inferiore ai 15.500.000 kW·h il Comune pagherà, per il numero di kW·h mancanti ai 15.500.000, la quota inerente gli investimenti pari ad Euro 0,0043 ogni kW·h.

Nel caso di guasto di una apparecchiatura di contabilizzazione del calore si verificherà un periodo in cui non viene contabilizzato l'assorbimento di energia termica da parte dell'edificio. Per ovviare a questo, nel periodo di mancato funzionamento, l'assorbimento di energia termica verrà calcolato mediante un valore ricavato dalla differenza proveniente dalla lettura dei kW·h alla ripresa del funzionamento dell'apparecchiature e la lettura della stessa dopo sette giorni di funzionamento. Pertanto la determinazione del corrispettivo da riconoscere alla ditta sarà calcolata con la seguente formula: $T = Tc : 7 \times gg.$ Dove:

- Tc sono i n. di kW·h contabilizzati nei sette giorni successivi all'intervento di ripristino;
- 7 sono il numero dei giorni per il rilevamento dei kW·h campione;
- gg. sono i giorni in cui è stato erogato il riscaldamento con il mancato funzionamento dell'apparecchiatura..

Dopo il ripristino le parti sottoscriveranno un verbale di lettura iniziale e finale e si provvederà alla nuova sigillatura.

All'inizio ed al termine di ogni anno di gestione, la lettura dei misuratori di energia termica avverrà in contraddittorio tra le parti: in tale occasione verranno redatti i verbali nei quali sarà fatta constatare l'integrità dei sigilli.

Per gli impianti alimentati a gas metano in caso di rottura del misuratore di energia termica, in alternativa alla formula sopra esposta (e a discrezione dell'amministrazione comunale), si potrà contabilizzare l'energia termica consumata dall'edificio, e non contabilizzata dal misuratore di energia termica, facendo riferimento ai m³ di gas consumati e contabilizzati dal contatore dell'Italgas. Per ogni m³ di gas consumato verrà corrisposto alla Ditta l'importo relativo a n. 7,68 kW·h.

Art. 13. TERMINI DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Nell'ultimo giorno dei mesi di novembre, dicembre, febbraio e maggio si effettueranno le letture dei misuratori di energia termica al fine di fatturare l'importo relativo all'energia consumata. La fatturazione verrà eseguita per ciascun fabbricato e l' Amministrazione appaltante si impegna a liquidarle entro 60 giorni dalla data del loro arrivo all'ufficio protocollo.

DATA DI FATTURAZIONE	CONSUMI ENERGIA
entro il 20 dicembre	100% consumi mese di ottobre, novembre e consumo estivo
entro il 20 gennaio	100% consumi mese di dicembre
entro il 20 marzo	100% consumi mese di gennaio e febbraio
entro il 20 giugno	100% consumi mese di marzo, aprile e maggio

l'importo relativo gli oneri di sicurezza verranno fatturati in unica rata annuale insieme alla prima rata relativa ai consumi ottobre e novembre. Alle tariffe di aggiudicazione si applica l'I.V.A..

Art. 14. MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il finanziamento è assicurato con mezzi propri di bilancio.

Art. 15. AMMISSIBILITA' DI VARIANTI

Non sono ammesse varianti.

Art. 16. SOSPENSIONI, REVOCHE ED AFFIDAMENTO NUOVI FABBRICATI VARIAZIONE DEL TIPO DI COMBUSTIBILE

L'Amministrazione Comunale, durante il corso dell'appalto, avrà la facoltà di:

- a. sospendere il riscaldamento di fabbricati facenti parte dell'appalto per qualsiasi esigenze e per qualunque durata. La ditta non avrà diritto, nel periodo di sospensione, ad alcun compenso. Alla ditta verrà corrisposto solo l'importo relativo all'investimento se il consumo complessivo annuale di energia termica sarà inferiore ai 15.500.000 di kW·h.
- b. revocare dal servizio alcuni fabbricati per particolari esigenze. Anche in questo caso la ditta non avrà diritto ad alcun compenso dal momento della revoca. (vale comunque quanto sopra riportato relativo alla liquidazione degli investimenti).
- c. estendere il servizio in questione a nuovi fabbricati non compresi nell'elenco. In questo caso l'Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta, per i consumi riscontrati (kW·h) dai nuovi fabbricati, il corrispettivo previsto per gli altri fabbricati compresi nell'elenco funzionanti con lo stesso tipo di combustibile.
- d. Variare il tipo di combustibile impiegato o allacciarsi (in futuro) alla rete del teleriscaldamento. In questo caso il prezzo del kW·h si uniformerà al prezzo del kW·h pagato per i fabbricati funzionanti con lo stesso combustibile e nel caso di allacciamento alla rete del teleriscaldamento il prezzo del Kw·h si uniformerà come specificato nell'art. 11 (Determinazione del corrispettivo)

Art. 17. PENALITA'

Verranno applicate delle penalità alla ditta appaltatrice nei casi in cui venisse riscontrato l'inosservanza da parte della stessa delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto. L'entità verrà fissata dall'Amministrazione in relazione alla gravità delle infrazioni ed in particolare:

- per il mancato intervento entro un'ora dalla segnalazione da parte dell'ufficio tecnico del Comune o del responsabile dell'edificio oppure del sistema telematico di gestione inerente il difettoso funzionamento dell'impianto di riscaldamento responsabile di bassi valori della temperatura all'interno dei locali si applicherà una penalità di Euro 150,00;
- per il difettoso funzionamento dell'impianto per due giorni consecutivi dovuto alla mancanza di una corretta manutenzione si applicherà una penalità di Euro 250,00;
- per mancato intervento entro cinque ore dalla chiamata per ripristinare il funzionamento non corretto del sistema di telegestione, della contabilizzazione e della regolazione climatica si applicherà una penalità di Euro 250,00;
- per ogni manomissione o comunque non corretto funzionamento dei misuratori di energia termica rispetto le condizioni specificate dalla casa costruttrice si applicherà una penalità di Euro 1.000,00;
- per non corretta tenuta dei registri relativi la produzione di energia elettrica e termica dell'impianto di cogenerazione si applicherà la penalità di Euro 150,00

L'ammontare delle penalità applicate sarà trattenuto, a cura del Settore Ragioneria, sulla rata di canone in scadenza o nella cauzione; in caso di ripetute inadempienze da parte della ditta appaltatrice relative agli oneri previsti dal capitolato, regolarmente contestate mediante l'invio di lettere raccomandate o fax, il Comune avrà la facoltà, salvo ogni altra maggiore azione di risarcimento danni, di incamerare il deposito cauzionale versato, di risolvere anticipatamente il contratto e di addebitare alla ditta inadempiente le spese sostenute dal Comune con altra ditta, incaricata dal medesimo, per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti.

Art. 18. REVISIONE PREZZI

Per quanto riguarda la revisione dei prezzi si fa riferimento all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 secondo le rilevazioni di cui all' art. 7 comma 4 lettera c).

In assenza di tali rilevazioni la revisione sarà calcolata sulla base dell'indice Istat "numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale", con riferimento alla media degli scostamenti rilevati nei dodici mesi antecedenti. La richiesta di revisione, corredata dalla documentazione e certificazione giustificativa dell'aumento, deve essere inoltrata alla stazione appaltante mediante lettera raccomandata A.R..

La revisione dei prezzi verrà effettuata al 1° giugno di ogni anno e sarà riferita all'importo del kW-h relativo la fornitura del combustibile e il costo della mano d'opera.

Art. 19. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Documento di valutazione dei rischi

Art. 20. CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell'ente o Banca Regionale Europea, Via Luigi Gallo n. 1 – 12100 Cuneo).

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, l'importo della garanzia sopra richiamata, purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 21. CAUZIONE DEFINITIVA:

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva prevista con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 22. COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è responsabile per qualunque danno che possa derivare all'Amministrazione Comunale ed a terzi nell'espletamento del servizio assunto e regolato dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, della custodia di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna dal Comune.

Prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione del Comune i progetti delle polizze che lo stesso sarà tenuto a stipulare ed a mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto, pena la possibilità di incorrere nella decadenza del contratto.

Gli Assicuratori dell'Appaltatore dovranno garantire la copertura dei seguenti rischi:

A) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.):

- per danni materiali (a persone o cose) provocati durante lo svolgimento di tutte le tipologie di servizio indicate dal presente capitolato;
- in tale polizza dovranno essere ricomprese anche tutte le attività preliminari, collaterali, complementari ed accessorie, anche non direttamente collegate alle attività primarie dell'Appaltatore, nulla escluso né eccettuato;

Nella definizione di "terzo danneggiato" la polizza dovrà comprendere:

- le persone che hanno un rapporto diretto con l'Amministrazione Comunale, quali gli Amministratori, i Dipendenti ed altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) quando agiscono per la loro attività nell'ambito e per conto del Comune di Cuneo;
- le cose (beni immobili e mobili) di proprietà del Comune di Cuneo, ovvero in uso alla medesima a qualsiasi titolo per l'esercizio della propria attività, comprese le cose in consegna o in deposito presso le sedi provinciali;
- le cose (beni mobili) appartenenti alle persone che hanno un rapporto diretto con il Comune di Cuneo, quali gli Amministratori, i Dipendenti ed altri soggetti, quando per la loro attività agiscono nell'ambito e per conto del Comune di Cuneo.

Nella polizza dovranno essere richiamate le più significative CONDIZIONI PARTICOLARI e GARANZIE AGGIUNTIVE e precisamente:

- responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, per danni a "terzi" e agli altri "prestatori di lavoro";

- lavori presso terzi compresi i danni alle cose che l'Appaltatore abbia in consegna o custodia;
- danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi;
- danni da incendio, danni da furto;
- danni a condutture ed impianti sotterranei;
- danni derivanti da inquinamento accidentale.
- Responsabilità civile postuma (per quanto di competenza riferita all'oggetto dell'appalto).

Qualora l'Appaltatore si avvalga di sub/appaltatori la garanzia dovrà comprendere la garanzia per "cessione di lavori e servizi in sub/appalto", riconoscendo a tali Imprese la qualifica di Assicurato. La polizza dovrà prevedere un massimale catastofale non inferiore ad EURO 5.000.000,00 ed un limite di danni a persone e cose non inferiore a EURO 2.500.000,00.

B) POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO:

- a favore di tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia, l'Appaltatore si avvalga nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto;
- ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso e surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
- ai sensi del Codice Civile;
- per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro.

La garanzia dovrà comprendere l'estensione alle "malattie professionali".

La polizza dovrà prevedere un massimale catastofale non inferiore ad EURO 5.000.000,00 ed un limite non inferiore ad EURO 1.500.000,00 per ogni dipendente e/o prestatore di lavoro infortunato.

L'appaltatore sarà tenuto, a pena di decadenza, al mantenimento in vigore delle predette coperture assicurative senza diminuire in alcun modo le somme assicurate in ogni contratto. L'Appaltatore sarà altresì tenuto, a pena di decadenza, a comprovare alla Stazione Appaltante la persistenza dei contratti assicurativi. Si informa inoltre l'Appaltatore che eventuali franchigie, scoperti, limiti di risarcimento stabiliti nei contratti di assicurazione, non potranno in alcun modo essere opponibili alla Stazione Appaltante, e rimarranno a totale carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale le coperture assicurative previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici.

I contratti assicurativi dovranno essere conformi agli schemi di polizza tipo (D.M. 12/3/2004 n. 123).

Art. 23. ESONERO RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla ditta aggiudicataria o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa.

Art. 24. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Le spese tutte di contratto, diritti ed ogni altra accessoria sono a carico del deliberatario che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma del contratto, che verrà rogato dal Segretario Generale del Comune.

Sarà in ogni caso a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori ogni tassa presente o futura che disposizioni di legge inderogabili non pongano espressamente a carico della stazione appaltante.

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere tutto o parte del contratto sotto pena di risoluzione del contratto stesso e del risarcimento dei danni.

Art. 25. CONTROVERSIE

Ogni controversia concernente il presente contratto connessa allo stesso – comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – che non si sia potuto risolvere bonariamente, sarà

devoluta a un collegio arbitrale costituito da tre membri, uno di nomina dell'amministrazione comunale, l'altro della ditta e il terzo di comune accordo o, in difetto di accordo, della Camera Arbitrale, ai sensi dell'art. 241 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 26. FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto il servizio potrà essere affidato ad altro soggetto offerente con le modalità di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/06.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario.

Si applica l'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Art. 27. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'aggiudicazione e l'esecuzione del servizio sono soggette alla normativa vigente in materia alla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 28. INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate.

Titolare del trattamento è il Comune di Cuneo.

Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento.

Art. 29. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Ing. Luciano Monaco – dirigente del settore Gestione del Territorio del Comune di Cuneo – Via roma n. 4 - 12100 Cuneo – telefono 0171 444471 – Telefax 0171 444436 – e-mail luciano.monaco@comune.cuneo.it.

Art. 30. DISPOSIZIONI VARIE

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, questo Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura e quelli ad essa necessari e dipendenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale di appalto

- si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di appalti;
- le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile;

E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

PARTE SECONDA

Art. 31. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono presentare offerta le imprese in possesso:

- dei requisiti richiesti dall'art. 38 D. Lgs. 163/2006;
- dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dagli articoli 39, 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006 rapportati al triennio antecedente la data di pubblicazione del bando così specificati:
 - a. che abbiano realizzato una cifra di affari complessiva, riferita agli esercizi finanziari 2004/2005/2006, di importo almeno pari a euro 3.000.000,00 per anno e pertanto almeno pari ad Euro 9.000.000,00 complessivi per il triennio;
 - b. che abbiano eseguito con buon esito e fatturato, negli esercizi finanziari 2004/2005/2006, a favore di committenti pubblici o privati, prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto per un importo non inferiore a Euro 1.500.000 per un anno e pertanto almeno pari a Euro 4.500.000,00 complessivi nel triennio di cui euro 750.000,00 per anno, derivanti da un solo contratto con Ente Pubblico. In considerazione del particolare contenuto tecnico, organizzativo ed economico delle prestazioni previste da Capitolato Speciale d'Appalto, al fine della determinazione del presente requisito, il concorrente deve fare riferimento, a pena di esclusione, alle sole "prestazioni analoghe", intendendosi come tali le prestazioni riferite ai "servizi gestione impianti termici" comprendenti conduzione, manutenzione e fornitura, con esclusione, quindi, di contratti di sola conduzione e/o manutenzione o di sola fornitura di combustibile;
 - c. che possiedano i requisiti di cui all'art. 11, comma 3, D.P.R. 412/1993 e s.m.i. per l'assunzione del ruolo di "Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" (**requisito non subappaltabile e non frazionabile**);
 - d. che possiedano l'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. - regolarmente autorizzata, per categoria OS28 - classifica II di cui allegano, a pena di esclusione, copia autentica o copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale;
 - e. che possiedano la specifica abilitazione ai sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, art. 1, comma 1, lettere a, b, c, d, e, g;
 - f. che possiedano la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per attività attinenti a quelle oggetto del presente appalto, di cui allegano, a pena di esclusione, copia autentica o copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale;
 - g. che siano iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività oggetto del presente appalto; se appartenenti ad altro Stato della U.E., analoga iscrizione secondo quanto indicato dalla normativa vigente;

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37 D. Lgs. 163/2006, nonché le imprese aventi sede in uno Stato della Comunità Europea alle condizioni previste dall'art. 3, comma 7 del D.P.R. 34/2000.

Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerta in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero individualmente ed in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Sono vietate eventuali costituzioni di associazione temporanea fra l'impresa aggiudicataria e altre imprese concomitanti o successive all'aggiudicazione, come pure è vietata ogni cessione di appalto e/o di contratto, ai sensi dell'art. 22, punto 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 203.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che:

- **i requisiti di cui alle lettere a) e b)** devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che l'impresa designata quale capogruppo deve possedere il requisito medesimo nella misura minima del 60% dell'importo richiesto, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti;

- i **requisiti di cui all'art. 11, comma 3, D.P.R. 412/1993** e s.m.i. per l'assunzione in ruolo di "Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" - requisiti non frazionabili e non subappaltabili - devono essere posseduti dall'operatore economico che all'interno del raggruppamento procede:

1) alla fornitura del combustibile per tutti i fabbricati compresi nell'elenco ad eccezione di quello consumato dall'impianto di cogenerazione;

2) alla conduzione degli impianti;

- **l'attestazione rilasciata da una S.O.A.** regolarmente autorizzata, da cui risulti la qualificazione per la categoria OS28 - classifica II (o attestazione equivalente in base alla normativa dello Stato in cui il concorrente ha sede legale) deve essere posseduta dall'operatore economico che all'interno del raggruppamento procede:

1) alla fornitura e posa sistema telematico di gestione per gli impianti non ancora serviti da tale sistema;

2) alla fornitura e posa misuratori energia termica per tutti gli impianti dati in gestione e compresi nell'elenco;

3) alla manutenzione delle centrali termiche, degli impianti di distribuzione del calore, degli impianti di trattamento dell'aria e rinfrescamento estivo, del sistema telematico di gestione e dei misuratori di energia termica;

4) alla conduzione e manutenzione dell'impianto di cogenerazione posizionato presso la zona sportiva del Parco della Gioventù;

- **la specifica abilitazione ai sensi del D.M. n. 37 del 22.01.2008**, art. 1, comma 1, lettere a, b, c, d, e, g deve essere posseduta dall'operatore economico che all'interno del raggruppamento procede:

1) alla fornitura e posa sistema telematico di gestione per gli impianti non ancora serviti da tale sistema,

2) alla fornitura e posa in opera dei misuratori di energia per tutti gli impianti dati in gestione e compresi nell'elenco,

3) alla manutenzione delle centrali termiche, degli impianti di distribuzione del calore, degli impianti di trattamento dell'aria e rinfrescamento estivo, del sistema telematico di gestione e dei misuratori di energia termica;

4) alla conduzione e manutenzione dell'impianto di cogenerazione posizionato presso la zona sportiva del Parco della Gioventù;

- **la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000**, rilasciata da organismo accreditato, deve essere posseduta dall'operatore economico che all'interno del raggruppamento procede:

1) alla fornitura del combustibile per tutti i fabbricati compresi nell'elenco ad eccezione di quello consumato dall'impianto di cogenerazione;

2) alla fornitura e posa in opera del sistema telematico di gestione per gli impianti non ancora serviti da tale sistema;

3) alla manutenzione delle centrali termiche, degli impianti di distribuzione del calore, degli impianti di trattamento dell'aria e rinfrescamento estivo, del sistema telematico di gestione e dei misuratori di energia termica;

4) alla conduzione e manutenzione dell'impianto di cogenerazione posizionato presso la zona sportiva del Parco della Gioventù;

5) alla predisposizione dell'attestato di certificazione energetica degli edifici;

- **l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.** deve essere posseduta da tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento;

- ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 è:

1) prestazione principale: la fornitura del combustibile per tutti i fabbricati compresi nell'elenco ad eccezione di quello consumato dall'impianto di cogenerazione

2) prestazione secondaria: tutte le altre prestazioni

- ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

E' vietata qualsiasi modificazione relativa alla composizione delle associazioni temporanee e/o dei consorzi offerenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Avvalimento:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere

economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

Art. 32. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso, inferiore al prezzo posto a base di gara, determinato **mediante massimo ribasso sul prezzo del kW·h termico**, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006, con esclusione delle offerte anomale, mediante elaborazione informatica, qualora il numero delle offerte valide risulti pari o superiore a cinque.

A tale proposito si precisa che, sulla base dei ribassi percentuali offerti, il calcolo della prima media aritmetica verrà effettuato escludendo il 10% (arrotondato all'unità superiore) delle offerte di maggior ribasso ed il 10% (arrotondato all'unità superiore) delle offerte di minor ribasso. In presenza di offerte con pari percentuale di ribasso, l'individuazione di quelle da inserire nel novero delle escluse avverrà tramite sorteggio.

Il ribasso percentuale offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; vale, in caso di discordanza, il ribasso indicato in lettere.

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di quattro cifre oltre la virgola con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta e, nel caso di offerte uguali, si procederà a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827.

Nel caso di offerte in numero inferiore a 5, non si procederà ad esclusione automatica, ma la stazione appaltante avrà comunque facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86 c. 3 D. Lgs. 163/2006.

Art. 33. CONSULTAZIONE E RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

E' possibile consultare e ottenere copia dei documenti di gara (bando e capitolato speciale di appalto) presso il:

**Settore Gestione del Territorio del Comune di Cuneo
Ufficio Consumi Energetici
Via Roma n. 4 - 12100 Cuneo
Signor Vola Dario: Tel. 0171 444.437 - Fax. 0171 444.436
e-mail: dario.vola@comune.cuneo.it**

nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Il presente capitolato speciale di appalto e il bando di gara saranno consultabili sul sito internet del Comune: www.comune.cuneo.it

Il risultato della gara è consultabile, ad avvenuta aggiudicazione definitiva, sul sito internet: www.comune.cuneo.it.

Art. 34. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Le ditte interessate potranno prendere parte alla gara facendo pervenire al COMUNE di CUNEO – **SETTORE LEGALE** – Ufficio Contratti- Via Roma n. 28 – 12100 CUNEO – a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato, **con esclusione della consegna a mano**, il plico sigillato con ceralacca o timbro e controfirmato sui lembi di chiusura,

ENTRO LE ORE 12,00 del GIORNO indicato nel bando di gara.

Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine saranno escluse dalla gara.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non sia recapitato in tempo utile. Il plico, predetto, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportanti rispettivamente le seguenti diciture:

BUSTA N. 1 - Documentazione amministrativa

BUSTA N. 2 - Offerta economica.

Su tale piego o involucro che racchiude le n. 2 buste sigillate - contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e l'offerta economica - dovrà chiaramente apporsi, oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura:

"Offerta di gara a procedura aperta relativa all'affidamento del servizio riscaldamento e degli altri servizi connessi"

Il suddetto plico dovrà contenere quanto segue:

BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura "**Busta n. 1 - Documentazione amministrativa**" e riportante le indicazioni riguardanti il mittente i seguenti documenti:

1) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000**, (oppure per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza), in carta libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore - resa sotto la personale responsabilità del dichiarante, riportante l'indicazione:

- della partita I.V.A.;
- del codice di attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (5 cifre indicate nell'ultima dichiarazione I.V.A.);
- per l' INAIL del codice ditta e delle relative PAT (Posizioni assicurative territoriali);
- per l' INPS della matricola azienda e della sede competente; per le imprese artigiane individuali o familiari la posizione contributiva individuale e la relativa sede competente.
- del CCNL applicato: edile industria; edile Piccola Media Impresa; Edile Cooperazione, Edile Artigiano o altro non edile;
- del numero dei dipendenti dell'impresa che rientra nella seguente fascia:
 - 0 - 5;
 - 6 - 15;
 - 16 - 50;
 - 51 - 100;
 - Oltre 100;

con la quale il medesimo attesti:

- a. di aver preso visione del Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco Prezzi Unitari , nonché di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l'appalto;
- b. di possedere cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero di possedere residenza in Italia se imprenditore straniero ed amministratore di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
- c. che l'impresa è iscritta al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con l'indicazione della specifica attività d'impresa;
- d. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e. l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 nei confronti:

- **del titolare e del /dei direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;**
 - **di tutti i soci e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;**
 - **degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i, nel caso si Società di qualsiasi altro tipo o di Consorzio;**
- f. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno alla Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti:
- **del titolare e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;**
 - **di tutti i soci e del/dei direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;**
 - **degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore/i tecnico/i nel caso di qualsiasi altro tipo di società o consorzio;**
 - **dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.**
- Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- g. che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- h. che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- i. che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
- j. che l'impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- k. che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
- l. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l'impresa non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- m. che l'impresa (barrare il riquadro che interessa):
- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
 - non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
 - non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99);
- n. che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231 dell'08/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, con la L. 4 agosto 2006 n. 248;
- o. che l'impresa (barrare il riquadro che interessa):
- non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001;
 - si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione si è concluso alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;

- p. di garantire, in caso di aggiudicazione, il rifornimento del combustibile da un deposito, con capacità adeguata, che sia ubicato entro una distanza massima di 100 Km dalla sede del Palazzo Comunale;
- q. **di aver realizzato una cifra d'affari** complessiva, riferita agli esercizi finanziari 2004/2005/2006, di importo pari ad €. 3.000.000,00 per anno e, pertanto, almeno pari ad €. 9.000.000,00 complessivi per il triennio;
- r. **di aver conseguito con buon esito e fatturato**, negli esercizi finanziari 2004/2005/2006 a favore di committenti pubblici o privati, prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto per un importo non inferiore ad €. 1.500.000,00 per anno e pertanto almeno pari ad €. 4.500.000,00 complessivi nel triennio di cui €. 750.000,00 per anno derivanti da un solo contratto con Ente Pubblico;
- s. **di possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 3, D.P.R. 412/1993** e s.m.i. per l'assunzione del ruolo di "Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" (**requisito non subappaltabile- non frazionabile**);
- t. che l'impresa è in possesso **dell'attestazione** di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una **S.O.A.** - regolarmente autorizzata, per categoria e classifica del presente bando di cui allega copia autentica o copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale;
- u. che l'impresa è in possesso di **certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000** per attività attinenti a quelle oggetto del presente appalto, di cui allega copia autentica o copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale;
- v. di possedere la **specifica abilitazione ai sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008**, art. 1, comma 1, lettere a, b, c, d, e, g;
- w. in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- x. la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare. In tal caso l'Impresa dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del relativo servizio;
- y. che alla gara in oggetto non concorrono altre imprese nei confronti delle quali esistano rapporti di controllo o di collegamento secondo quanto previsto dall'art. 2359 del Codice Civile;
- z. di concorrere – partecipando come Consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – per le seguenti ditte consorziate (indicare ragione sociale e sede legale). Qualora il consorziato indicato, sia a sua volta un Consorzio, indicare la ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori e la sede legale)
- aa. in caso di associazione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita: l'indicazione di tutte le imprese mandanti e/o consorziate e l'impegno formale, in caso di aggiudicazione, a conferire, prima della stipulazione del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse individuata e da qualificare come capogruppo, che sarà chiamata a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

In caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituite le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di competenza.

In caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla dichiarazione sostitutiva anche il mandato, conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata e la procura conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostitutiva l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

In caso di avvalimento il concorrente deve allegare le seguenti dichiarazioni:

- a) una dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse

necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie; attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale) e del valore economico attribuito a ciascuna di esse; l'importo complessivo di tale valore deve essere pari all'importo di qualificazione S.O.A. delle ausiliarie di cui il concorrente si avvale.

- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 nè si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e del valore economico attribuito a ciascuna di esse. Il contratto dovrà specificare ed indicare espressamente con i valori di cui al precedente punto c):
- le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione;
 - i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi, indicando altresì il valore economico attribuito a ciascun elemento;
 - il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell'organico dell'ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con specifiche del relativo contratto, indicando altresì il loro valore economico complessivo.
- f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera e), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui alla lettera e), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D. Lgs. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D.Lgs 163/2006.

2) RICEVUTA, in originale, **DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE** (di cui alla Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici del 26 gennaio 2006 e del 24 gennaio 2008), pari ad **Euro 100,00=** (Euro cento/00) da effettuarsi con le seguenti modalità:

- 1) mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
- 2) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL."
Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
 - il codice fiscale del partecipante;
 - il CIG che identifica la procedura: **[INDICATO NEL BANDO DI GARA]**

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>.

- 3) **GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA:** pari al 2% dell'importo dei lavori è commisurata in Euro **217.956,24.=** (euro duecentodiciassettemilanovecentocinquantasei/24) da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell'ente o Banca Regionale Europea, Via Luigi Gallo n. 1 – 12100 Cuneo).

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, l'importo della garanzia sopra richiamata, **purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50%** ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, commisurata ad Euro **108.978,12.=** (euro centoottomilanovecentosettantotto/12).

La garanzia è, altresì, corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

In caso di **Associazioni temporanee di imprese ORIZZONTALI**, il beneficio della riduzione della garanzia è fruibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità; in caso si **Associazioni temporanee di imprese VERTICALE**, il suddetto beneficio è attribuito alle imprese in possesso della certificazione di qualità o della dichiarazione, per la quota parte ad esse riferibili.

- 4) **Modello GAP** debitamente compilato e sottoscritto scaricabile dal sito internet: www.comune.cuneo.it.

BUSTA N. 2 - Offerta economica

Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura "**Busta n. 2 - Offerta economica**", sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura, e riportante le indicazioni riguardanti il mittente, l'offerta economica.

L'offerta economica:

- 1) dovrà essere in bollo, pertanto, il concorrente dovrà apporre sull'offerta una marca da bollo dell'importo di € 14,62;
- 2) dovrà essere redatta in lingua italiana e contenere, in cifre e in lettere, **il ribasso percentuale unico sul prezzo del Kw·h termico** calcolato in maniera congrua al servizio oggetto dell'appalto. Il ribasso percentuale - che dovrà tenere conto di quattro cifre oltre la virgola, con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9 - è utilizzato per determinare la soglia dell'anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
- 3) dovrà essere sottoscritta, per esteso, su ogni foglio, con firma leggibile dall'imprenditore o dal legale

rappresentante della società od Ente cooperativo o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; i caso di associazioni di imprese e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritto dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e/o consorzio.

La firma dovrà essere leggibile, apposta per esteso: è nulla l'offerta priva di sottoscrizione;

4) non potrà presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte;

Si precisa che:

1) Non si darà corso al plico:

1. **che non risulti pervenuto, con le modalità di presentazione dell'offerta di cui sopra, entro il termine fissato;**
2. **sul quale non sia apposta la scritta indicata nel bando di gara e contenente la specificazione della gara o il nominativo dell'impresa mittente;**
3. **che non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.**

2) Si farà luogo all'esclusione della gara nel caso che:

1. **manchino o risultino incompleti alcuni dei documenti, di cui sopra, richiesti per la presentazione dell'offerta;**
2. **l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura recante l'oggetto della gara ed il nominativo dell'impresa offerente.**

3) Oltre i termine fissato per il ricevimento delle offerte non resta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentiva in sede di gara la presentazione di altra offerta.

Art. 35. SVOGLIMENTO DELLA GARA

Nella seduta pubblica del giorno e ora indicati nel bando di gara, presso una Sala del Comune di Cuneo - Via Roma n. 28, la commissione verifica l'ammissibilità delle offerte pervenute nei termini indicati nel bando gara attraverso l'esame del contenuto delle buste con la dicitura «Busta n. 1 — Documentazione amministrativa» e procede, in applicazione dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, al sorteggio pubblico dei concorrenti che dovranno comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione economici-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati.

Quindi, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata via fax ai concorrenti, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cuneo: www.comune.cuneo.it si procederà all'apertura della "Busta n. 2 - Offerta economica" e all'assegnazione provvisoria del servizio.

L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata con determinazione del dirigente del settore competente, sarà subordinata, prima della stipula del contratto, alla verifica del possesso dei requisiti di legge e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario ma vincolerà il Comune ad avvenuta stipulazione del contratto.

Successivamente, l'Amministrazione Comunale, qualora l'aggiudicatario provvisorio ed il concorrente che segue in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti estratti per i quali è già stato verificato il possesso dei requisiti di partecipazione, procede a tale verifica e, nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, procederà ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006.

Le sedute di gara pubbliche sono accessibili a chiunque vi abbia interesse; tuttavia, solo i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero altri soggetti muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale (uno per ciascun concorrente).

Art. 36. CONTROLLO DEI REQUISITI

In applicazione dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006 la stazione appaltante, prima di procedere all'apertura della "Busta n. 2 - Offerta Economica", richiede — tramite fax — ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, la documentazione probatoria dei requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati con la documentazione

amministrativa.

A tal fine, le ditte interessate devono fare pervenire all'amministrazione appaltante, entro 10 giorni dalla richiesta, anche a mezzo fax [Ufficio Contratti — via Roma n. 28 — fax 0171/444239] la documentazione comprovante:

- 1) la realizzazione di una cifra d'affari complessiva, riferita agli esercizi finanziari 2004/2005/2006, di importo almeno pari ad €. 3.000.000.= per anno e pertanto almeno pari ad €. 9.000.000,00 complessivi per il triennio;
- 2) l'esecuzione con buon esito e fatturato, negli esercizi finanziari 2004/2005/2006, a favore di committenti pubblici o privati, prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto per un importo non inferiore ad €. 1.500.000,00.= per anno e pertanto almeno pari ad €. 4.500.000,00.= complessivi nel triennio di cui €. 750.000,00.= per anno, derivanti da un solo contratto con Ente Pubblico. In considerazione del particolare contenuto tecnico, organizzativo ed economico del presente requisito, il concorrente deve fare riferimento, a pena di esclusione, alle sole "prestazioni analoghe", intendendosi come tali le prestazioni riferite ai "servizi gestione impianti termici" comprendenti conduzione, manutenzione e fornitura, con esclusione, quindi, di contratti di sola conduzione e/o manutenzione o di sola fornitura di combustibile;
- 3) il possesso dei requisiti di cui all' 11, comma 3 del D.P.R. 412/1993 e s.m.i. per l'assunzione del ruolo di "Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" (requisito non subappaltabile e non frazionabile);
- 4) la specifica abilitazione ai sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, art. 1, comma 1, lettera a, b, c, d, e, g.

La documentazione consiste in documenti di bilancio, certificati rilasciati dai committenti pubblici o in genere altri atti o documenti idonei a dimostrare quanto dichiarato in sede di gara.

Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi quanto dichiarato, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza.

Art. 37. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse provvedendo a richiedere all'offerente, prima dell'aggiudicazione definitiva, le necessarie giustificazioni.

L'Amministrazione, qualora queste giustificazioni non siano ritenute valide o sufficienti, si riserva la facoltà di rigettare l'offerta escludendo la ditta dalla gara.

In ogni caso l'Amministrazione potrà valutare la congruità di ogni altra offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

PARTE TERZA


Art. 38. TABELLA CONSUMI PRESUNTI

La presente tabella indica i consumi presunti dei fabbricati in una stagione invernale normale e serve solamente per una quantificazione dell'appalto in oggetto. Per il pagamento del corrispettivo farà solamente fede il kWh termico del contabilizzatore di calore.

	FABBRICATO	COMBUSTIBILE	PREZZO EURO /kW h	kW h CONSUMATI	IMPORTO ANNUO
1	Ex Mattatoio	Metano	0.09340	262'330.00	€. 24'501.62
2	Pal. S. Giovanni	Metano	0.09340	503'660.00	€. 47'041.84
3	Pal. Comunale	Metano	0.09340	458'520.00	€. 42'825.77
4	Elementare C.so Soleri	Metano	0.09340	482'100.00	€. 45'028.14
5	Giudici di Pace	Metano	0.09340	50'220.00	€. 23'370.55
6	Ludoteca	Metano	0.09340	243'330.00	€. 22'727.02
7	Mat. XVIII Aprile	Metano	0.09340	120'060.00	€. 11'213.60
8	Nido Pellico	Metano	0.09340	272'730.00	€. 25'472.98
9	Elem. Einaudi	Metano	0.09340	749'430.00	€. 69'996.76
10	Media n° 3	Metano	0.09340	422'850.00	€. 39'494.19
11	Stadio Paschiero	Metano	0.09340	80'830.00	€. 7'549.52
12	Mat. Rostagni	Metano	0.09340	107'750.00	€. 10'063.85
13	Elem. Med. S.Rocco	Metano	0.09340	360'790.00	€. 33'697.79
14	Elem. Confreria	Metano	0.09340	213'530.00	€. 19'943.70
15	Mat. Confreria	Metano	0.09340	108'610.00	€. 10'144.17
16	Riec 1	Metano	0.09340	315'630.00	€. 29'479.84
17	Riec 2	Metano	0.09340	189'850.00	€. 17'731.99
18	Mat. San Pio	Metano	0.09340	115'420.00	€. 10'780.23
19	Elementare S. Pio	Metano	0.09340	200'480.00	€. 18'724.83
20	Elem. Passatore	Metano	0.09340	65'550.00	€. 6'122.37
21	Elem.S.P.Gallo	Gasolio	0.12780	81'230.00	€. 10'381.19
22	Elem.S.Benigno	Gasolio	0.12780	103'570.00	€. 13'236.25
23	Mat.S.Benigno	Gasolio	0.12780	141'770.00	€. 18'118.21
24	Elem. Roata Rossi	Metano	0.09340	96'650.00	€. 9'027.11
25	Mat.Ronchi	Metano	0.09340	118'310.00	€. 11'050.15
26	Med. Mad. Olmo	Metano	0.09340	243'520.00	€. 22'744.77
27	Elem. Mad. Olmo	Metano	0.09340	368'660.00	€. 34'432.84
28	Biblioteca	Gasolio	0.12780	269'710.00	€. 34'468.94
29	Media 1	Metano	0.09340	266'950.00	€. 24'933.13
30	St.Prof.Lattes	Metano	0.09340	353'540.00	€. 33'020.64
31	Tribunale	Metano	0.09340	610'440.00	€. 57'015.10
32	Mat.Viale Angeli	Metano	0.09340	55'610.00	€. 5'193.97
33	Media 2 Magistrali	Metano	0.09340	924'840.00	€. 86'380.06
34	Nido Avogadro	Metano	0.09340	127'310.00	€. 11'890.75

	FABBRICATO	COMBUSTIBILE	PREZZO EURO /kW h	kW h CONSUMATI	IMPORTO ANNUO
35	El.Viale Angeli	Metano	0.09340	440'360.00	€. 41'129.62
36	Mat.Arnaud	Metano	0.09340	68'150.00	€. 6'365.21
37	Mat.Don Minzoni	Metano	0.09340	100'100.00	€. 9'349.34
38	El. via Felici CN. 2	Metano	0.09340	146'350.00	€. 13'669.09
39	Campi Calcio	Metano	0.09340	150'480.00	€. 14'054.83
40	El. Bombonina	Gasolio	0.12780	78'290.00	€. 10'005.46
41	Mat. Bombonina	Gasolio	0.12780	44'660.00	€. 5'707.55
42	El.Mad.delle Grazie	Metano	0.09340	109'480.00	€. 10'225.43
43	Elementare T. Canale	Metano	0.09340	117'970.00	€. 11'018.40
44	Materna T Canale	Metano	0.09340	50'000.00	€. 4'670.00
45	El. Spinetta	Metano	0.09340	93'590.00	€. 8'741.31
46	Media B. Gesso	Metano	0.09340	313'150.00	€. 29'248.21
47	El. B. Gesso	Metano	0.09340	166'550.00	€. 15'555.77
48	Anfas - Anziani	Metano	0.09340	97'250.00	€. 9'083.15
49	Pal. Sportarea	Metano	0.09340	302'010.00	€. 28'207.73
50	Spogliatoi Cantonieri	Metano	0.09340	22'000.00	€. 2'054.80
51	Serre Comunali	Metano	0.09340	92'000.00	€. 8'592.80
52	Teatro Toselli	Metano	0.09340	158'000.00	€. 14'757.20
53	Museo e Sanfrancesco	Gasolio	0.12780	230'000.00	€. 29'394.00
54	Sed	Metano	0.09340	90'000.00	€. 8'406.00
55	Scuola Amminis. Aziendale	Metano	0.09340	230'000.00	€. 21'482.00
56	Palazzo dello Sport	Metano	0.09340	560'000.00	€. 52'304.00
57	Padiglione dello Sport	Gasolio	0.12780	170'000.00	€. 21'726.00
58	Campo sport. Atletica	Gasolio	0.12780	37'000.00	€. 4'728.60
59	Campi calcio S.Rocco	Gasolio	0.12780	28'000.00	€. 3'578.40
60	Ex Bagni Municipali	Gasolio	0.12780	37'000.00	€. 4'728.60
61	Albergo Diurno	Gasolio	0.12780	26'000.00	€. 3'322.80
62	Ex Scuola Elem. Bertano	Gasolio	0.12780	55'000.00	€. 7'029.00
63	Campi calcio Mad. Olmo	Gasolio	0.12780	50'000.00	€. 6'390.00
64	Campi calcio Passatore	Gasolio	0.12780	45'000.00	€. 5'751.00
65	Canile	Gasolio	0.12780	38'000.00	€. 4'856.40
66	Cimitero Urbano	Gasolio	0.12780	39'000.00	€. 4'984.20
67	Università	Metano	0.09340	650'000.00	€. 60'710.00
68	Ex Eca	Gasolio	0.12780	65'000.00	€. 8'307.00
69	Campi calcio Mad. Delle Grazie	Gasolio	0.12780	19'000.00	€. 2'428.20
70	Casetta Foro Boario	Gasolio	0.12780	22'000.00	€. 2'811.60
71	Magazzino Economato	Gasolio	0.12780	20'000.00	€. 2'556.00
72	Campi calcio Confreria	Gasolio	0.12780	19'000.00	€. 2'428.20
73	Ex Catasto e Cinema Monviso	Metano	0.09340	380'000.00	€. 35'492.00
74	Campi calcio Cerialdo	Metano	0.09340	23'800.00	€. 2'222.92

	FABBRICATO	COMBUSTIBILE	PREZZO EURO /kW h	kW h CONSUMATI	IMPORTO ANNUO
75	Cond. Giotto	Metano	0.09340	160'000.00	€. 14'944.00
76	Campi calcio Donatello	Metano	0.09340	19'000.00	€. 1'774.60
77	Centro Anziani Mad. Olmo	Metano	0.09340	25'000.00	€. 2'335.00
78	Centro Anziani Cerialdo	Gasolio	0.12780	15'000.00	€. 1'917.00
79	Centro Incontro Confreria	Gasolio	0.12780	15'000.00	€. 1'917.00
80	Ex Chiesa S. Chiara	Metano	0.09340	46'100.00	€. 4'305.74
81	Centro Commer. Cuneo 2	Metano	0.09340	255'000.00	€. 23'817.00
82	Centro Anziani Cuneo 2	Metano	0.09340	20'000.00	€. 1'868.00
83	Ex Chiesa Annunziata	Metano	0.09340	19'800.00	€. 1'849.32
84	Cond.via Busca	Metano	0.09340	164'000.00	€. 15'317.60
85	Campi calcio Roata Rossi	Metano	0.09340	13'500.00	€. 1'260.90
86	Fabbricato S. Sebastiano	Metano	0.09340	40'000.00	€. 3'736.00
87	Scuola materna "Galimberti"	Metano	0.09340	245'000.00	€. 22'883.00
88	Alloggio custode palasport	Metano	0.09340	25'000.00	€. 2'335.00
89	Magazzino edilizia	Metano	0.09340	36'000.00	€. 3'362.40
90	Santuario Angeli	Metano	0.09340	190'000.00	€. 17'746.00
TOTALE				16'033'370.00	€ 1'556'830.27



SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
Art. 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	3
Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 3. DURATA DELL'APPALTO	5
Art. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO	5
Art. 5. SUBAPPALTO	6
Art. 6. PRESCRIZIONE TECNICHE	6
Art. 7. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO	7
Art. 8. GARANZIA DEGLI IMPIANTI	19
Art. 9. OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI	19
Art. 10. NORME DI SICUREZZA, DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA, NORME DI PREVENZIONE ED INFORTUNI. OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI.	20
Art. 11. PERSONALE	21
Art. 12. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	22
Art. 13. TERMINI DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI	23
Art. 14. MODALITA' DI FINANZIAMENTO	24
Art. 15. AMMISSIBILITA' DI VARIANTI	24
Art. 16. SOSPENSIONI, REVOCHE ED AFFIDAMENTO NUOVI FABBRICATI VARIAZIONE DEL TIPO DI COMBUSTIBILE.	24
Art. 17. PENALITA'	24
Art. 18. REVISIONE PREZZI	25
Art. 19. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	25
Art. 20. CAUZIONE PROVVISORIA	25
Art. 21. CAUZIONE DEFINITIVA:	25
Art. 22. COPERTURE ASSICURATIVE	26
Art. 23. ESONERO RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	27
Art. 24. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	27
Art. 25. CONTROVERSIE	27
Art. 26. FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA	28
Art. 27. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA	28
Art. 28. INFORMATIVA PRIVACY	28
Art. 29. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	28
Art. 30. DISPOSIZIONI VARIE	28
PARTE SECONDA	29
Art. 31. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	29
Art. 32. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
Art. 33. CONSULTAZIONE E RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	31
Art. 34. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:	31
Art. 35. SVOGLIMENTO DELLA GARA	37
Art. 36. CONTROLLO DEI REQUISITI	37
Art. 37. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE	38
PARTE TERZA	39
Art. 38. TABELLA CONSUMI PRESUNTI	39
SOMMARIO	42